



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 121 del 13 Febbraio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A FIGC** inerente il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ex art. 49, comma 1, lett.c) delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 6 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo - Artt. da 25 a 38-

CIRCOLARE N. 45 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Sospensione della Federazione Calcio del Congo (FECOFOOT) e della Federazione Calcio del Pakistan (PFF) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto FIFA;

Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15

RADUNO TERRITORIALE AREA SUD

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. **Fabian Valtolina** (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno **martedì 18 febbraio 2025** a Catanzaro, presso il **Centro Tecnico Federale del CR Calabria** sito in Via Contessa Clemenza 1, per il Raduno Territoriale dell'Area Sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15.

COGNOME - NOME	Data di nascita	SOCIETA'
MURDACA GIUSEPPE	29/01/2010	CSPR
MANGIOLA GABRIELE	26/04/2010	REGGINA
ZAMPAGLIONE FABIO	29/03/2010	REGGINA
ANDZILEWKO FEDERICO	20/05/2010	ROSINA
COLLURA SANTO	08/04/2010	SEGATO
LAGANA' GIONA	31/10/2010	SEGATO
LAUGELLI GIUSEPPE	07/06/2010	SAMBIASE
PROVENZANO FRANCESCO	27/04/2010	SEGATO

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Martedì 18 febbraio 2025

- Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Tecnico Federale CR Calabria, sito in Via Contessa Clemenza 1
- ore 14.00 **Gara amichevole a ranghi contrapposti**

Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:

Riferimento organizzativo Sig. Fabio Ferrari

E-mail fo.ferrari@lnd.it

Telefono ufficio 06-32822034 - Telefono di servizio 340.2377985

Si ricorda alle società che è fondamentale inviare via mail agli indirizzi sopraindicati **copia autenticata con timbro e firma del Presidente del certificato medico in corso di validità del calciatore**, formulato secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982, **senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività della Rappresentativa.**

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi), un documento d'identità e la tessera sanitaria.**

Trattandosi di attività di selezione con connotazione territoriale, **si comunica che non sono previsti servizi logistici acarico della LND** (trasporti, pernotti, ristorazione, ecc.).

IMPORTANTE:

"E' fortemente raccomandato che i calciatori, anche in considerazione della minore età, siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale."

Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16

RADUNO TERRITORIALE AREA SUD

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Gabriele Peccati (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno **mercoledì 19 febbraio 2025** a Catanzaro, presso il **Centro Tecnico Federale del CR Calabria** sito in Via Contessa Clemenza 1, per il Raduno Territoriale dell'Area Sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16.

COGNOME - NOME	Data di nascita	SOCIETA'
COSENTINO MATTIA	30/10/2009	ASD AEK CROTONE
RAGO GIUSEPPE	07/06/2009	ACD PLM MORRONE
PICCOLO SAMUEL	25/12/2009	NSD SAMBIASE 2023
BARRANCA GIUSEPPE	17/10/2009	REGGINA 1914 ASD
FALCONE LUCA	11/08/2009	ROSSANESE
SOFIA AURELIO	03/01/2009	SSDARL SEGATO
REPACI ALESSANDRO	28/06/2009	SSDARL SEGATO

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Mercoledì 19 febbraio 2025

- Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Tecnico Federale CR Calabria, sito in Via Contessa Clemenza 1
- ore 14.00 **Gara amichevole a ranghi contrapposti**

Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:

Riferimento organizzativo Sig. Guglielmo Bassi

E-mail, rappresentativa.nazionale.u16@lnd.it – g.bassi@lnd.it

Telefono ufficio

Telefono di servizio Guglielmo Bassi 338.890.1768 / Mauro Martorelli 335.180.0463

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi), un documento d'identità, la tessera sanitaria e una copia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica** del calcio in corso di validità, formulato secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982. (quest'ultimo da anticipare quanto prima via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: rappresentativa.nazionale.u16@lnd.it). **Il certificato dovrà essere in originale o in copia autenticata (l'autentica potrà essere anche a firma autografa del Presidente della Società di appartenenza che, a norma di legge, è tenuto personalmente alla conservazione del certificato originale)** senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività della Rappresentativa.

IMPORTANTE:

"E' fortemente raccomandato che i calciatori, anche in considerazione della minore età, siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale."

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATI UFFICIALI nn. 591 e 608, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti "Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile – Stagione Sportiva 2024/2025".

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza
MARTINO VALENTINA	17/01/2011	A.S.D. UNION KROTON 1988	13/02/2025	05/11/2025

ART.109 NOIF- SVINCOLI INATTIVITA' S.G.S.. – ACCOLTI				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
4068759	USALJ LUKA JOSEPH G	01/11/2010	U.S. CATANZARO 1929 SRL	13/02/2025
2653590	CAPPUCCINO SERGIO J.	28/11/2008	A.S.D. REAL MONTEPAONE	13/02/2025
4601170	VERSACI ANTONINO	06/04/2013	REGGINA 1914 A.S. A.S.D.	13/02/2025

ART.109 NOIF- L.N.D. – ACCOLTI				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
2438037	GIAMPA GIUSEPPE	23/07/2008	S.S.D. KENNEDY JF AQUILE	13/02/2025
5161026	FELICETTI MATTEO	08/05/1997	A.S.D. SPORTING CACCURI	13/02/2025
3802497	LOMBARDO GIANMARCO	12/03/1992	C.F. CUS COSENZA	13/02/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE				
MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
4620774	CERRI PAOLO	03/05/1995	A.S.D. SILANA FC 2019	07/02/2025
5293283	AVOLIO IVAN	25/02/1989	A.S.D. SARACENA	10/02/2025
2419366	VECCHIONE GAETANO	11/03/2005	A.S.D. JUVENILIA ROSETO CS	13/02/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per **lunedì 17 febbraio 2025, alle ore 14.30**, presso il Palazzetto dello Sport " Sant'Elia" di Sant'Elia-Pentone - Catanzaro, sito in via Nicolas Green, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che le calciatrici dovranno presentarsi all'appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@crcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che delle calciatrici.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	MACRI	ALESSIA	11.05.1999	ASD	ARCUDACE PALMI CLUB
2.	DOMINICI	LUDOVICA	18.02.2004	ASD	ARCUDACE PALMI CLUB
3.	MARTINO	LAURA	29.11.2004	ASD	ARCUDACE PALMI CLUB
4.	CRINITI	ALESSIA	08.05.2002	ASD	ARCUDACE PALMI CLUB
5.	DRAGAN	VITTORIA ELENA	24.08.2000	ASD	CALCIO SANGIOVANNESE
6.	TALARICO	ILENIA	06.04.2006	ASD	CALCIO SANGIOVANNESE
7.	LOMBARDO	GIULIA	09.07.2007	ASD	CALCIO SANGIOVANNESE
8.	SILLS	MAIA ABIGAIL	27.12.2004	ASD	CALCIO SANGIOVANNESE
9.	CARIATI	SARA	07.04.2003	CF	CUS COSENZA
10.	COSENTINO	TANIA	03.02.2006	ASD	DIAMANTECASELLI PASCALE
11.	MAIORANA	FRANCESCA	19.12.2001	ASD	DIAMANTECASELLI PASCALE
12.	GENTILE	MARIANNA	31.08.2005	ASD	HAMMERS FC
13.	MEDURI	CHIARA	24.05.2002	APS	REGGIO SPORTING CLUB
14.	PULLANO	ALESSIA	25.06.1999		UNION KROTON 1988
15.	LEONE	MARIA CONCETTA	26.03.2001		UNION KROTON 1998
16.	VONA	IORELLA MAN.	02.11.2004		UNION KROTON 1988
17.	MEDURI	NOEMI MARIA	25.08.2006	ASD	VAL GALLICO
18.	FUMANTE	FRANCESCA	28.02.2003	ASD	XENIUM
19.	MARINO	ANGELA	15.12.2008	ASD	XENIUM

STAFF:

Dirigente:	Luppino Domenico
Dirigente:	Della Torre Giuseppe
Allenatore:	Mardente Gianluigi
Collaboratore Tecnico:	Marullo Michele
Preparatore Portieri:	Lo Gatto Salvatore
Fisioterapista:	Procopio Martina
Collaboratore:	Ciciarello Luigi

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **martedì 18 febbraio 2025, alle ore 14.30** presso la "Struttura Sportiva Scuola "L. Chiti" di Cittanova (RC), sito in via Galileo Galilei 7, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che i calciatori dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@crcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	VERARDI	FRANCESCO	27.04.2006	ASD	CITTA DI FIORE C5
2.	GENTILE	FRANCESCO	12.02.2004	ASD	CITTA DI FIORE C5
3.	BARBARO	SAMUELE	13.09.2006	ASD	CT MAESTRELLI CALCIO A 5
4.	CARACCILO	EMANUELE	10.06.2006	ASD	CT MAESTRELLI CALCIO A 5
5.	CHIAPPETTA	PAOLINO	17.02.2006	ASD	DOMENICO SPORT
6.	VALIA	LUCA	03.02.2005	ASD	FUTSAL CLUB FILODELFA
7.	MACRI	MANUEL	09.09.2006	ASD	FUTSAL KROTON
8.	MARRA	ALESSIO	24.10.2007	ASD	GALLINESE DL
9.	LETIZIA	GIORGIO	17.11.2006	ASD	GALLINESE DL
10.	MANCUSO	ALESSANDRO	20.06.2005	ASD	GALLINESE DL
11.	CIMAROSA	VINCENZO	30.11.2005	ASD	GALLINESE DL
12.	GATTO	GIUSEPPE	20.02.2006	ASD	GALLINESE DL
13.	CALINDRO	LORENZO	11.04.2007	ASD	ICIERRE LAMEZIA C5
14.	MURACA	DIEGO	26.06.2006	ASD	ICIERRE LAMEZIA C5
15.	FIORENTINO	LEONARDO	04.03.2007	ASD	ICIERRE LAMEZIA C5
16.	LO BELLO	FABIO F.	15.04.2004	SSD	LA SPORTIVA CARIATESE
17.	TERRAZZINO	EROS TOMAS	14.05.2004	SSD	LA SPORTIVA CARIATESE
18.	CAMPANA	ONOFRIO	22.06.2006	ASD	MIRTO C5
19.	CAMPANA	VINCENZO	20.12.2007	ASD	MIRTO C5
20.	CONIDI	DOMENICO	12.04.2006	ASD	OLIMPIUS
21.	GALLO	LORENZO	29.06.2005	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
22.	MANCUSO	ANTONINO	19.07.2007	ASD	PGS ORATORIO SALESIANO
23.	VELONA	GIUSEPPE	03.04.2007	ASD	PGS ORATORIO SALESIANO
24.	SCARPELLO	ANTONIO	30.10.2006	ASD	POLISPORTIVA CITTANOVA
25.	MUSOLINO	DOMENICO	02.01.2005	ASD	POLISPORTIVA CITTANOVA
26.	ROMANO	ALESSANDRO	17.05.2006	ASD	REGHION 730 FC

STAFF:

Dirigente Accompagnatore: Luppino Domenico
 Dirigente: Della Torre Giuseppe
 Allenatore: Quattrone Giovanni
 Collaboratore tecnico: Mangano Aurelio
 Preparatore Portieri: Lo Gatto Salvatore
 Medico : Aloj Giuseppe
 Collaboratore : Luigi Ciciarello

CAMPIONATO ECCELLENZA

Modifiche al programma gare

Gara BOCALE CALCIO ADMO = BRANCALEONE del 16.02.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Nino Lo Presti " di Reggio Calabria/Gallico, sito in C.da Santa Domenica.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara GEPPINO NETTI = FUSCALDO CALCIO 1973 del 15.02.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, e ratifica accordi intercorsi società interessate, si disputerà sul campo "P. Toscano" di Cassano Jonio, sito in Via Ponte Nuovo

Gara REAL COSENZA = SILANA FOOTBALL CLUB 2019 del 15.02.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 14.30 e si disputerà sul campo "Romolo di Magro " di Montalto Uffugo/Taverna, sito in Via G. Verdi.

Gara SPORTING POLISTENA = RC GALLINA CALCIO del 15.02.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante e autorizzazione rilasciata dal Comune di Cittanova con ordinanza n. 64 del 05.11.2024, si disputerà sul campo "Morreale-Proto " di Cittanova, sito in Contrada Petrarà (capienza tot. spett. 1600).

Gara RC GALLINA CALCIO = SAN GAETANO CATANOSO del 22.02.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "Parco Longhi Bovetto" di Reggio Calabria/Croce Valanidi, sito in Loc. Parco Longhi Bovetto.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI FIORE C5 = PIANETTE FUTSAL 2023 del 16.02.2025 (ore 17.00)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con altro incontro e ratifica accordi intercorsi società interessate viene posticipata alle ore 18.00.

Gara ROSARNESE = EVERGREEN del 16.02.2025 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate viene posticipata a lunedì 17 febbraio 2025, ore 18.30.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

Modifiche al programma gare

Gara SPORTING MELICUCCO = SERRA SAN BRUNO CALCIO A 5 del 12.02.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 19.00.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara SAN NICOLA MELICUCCO = HAMMERSC FC del 16.02.2025 (ore 17.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 11.00.

Gara ARCUDACE PALMI CLUB = XENIUM 3ª giornata di ritorno (da definire)

La gara a margine, riportata sul calendario "da definire", giusta comunicazione società ospitante e ratifica accordi intercorsi società interessate, si svolgerà domenica 2 marzo 2025, con inizio alle ore 18.30 (campo Palazzetto "Famurro" - Rosarno).

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ROSSANESE	DIGIESE PRAIATORTORA	R	15/02/2025 15:00	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
ARDORE	GIOIESE 1918	R	16/02/2025 15:00	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
BOCALE CALCIO ADMO	BRANCALEONE	R	16/02/2025 15:00	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
CASTROVILLARI CALCIO	CITTANOVA CALCIO	R	16/02/2025 15:00	9 COMUNALE "M.RENDE"	CASTROVILLARI	VIA DEI VETERANI DELLO SPORT
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	REGGIO RAVAGNESE 1960	R	16/02/2025 15:00	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
RENDE CALCIO 1968	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	R	16/02/2025 15:00	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
SAN LUCA	SORIANO 2010	R	16/02/2025 15:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX
U.S. PALMESE 1912	PAOLANA	R	16/02/2025 15:00	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AEK CROTONE	TREBISACCE CALCIO	R	16/02/2025 15:00	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE
ALDOMONTE RC	CASSANO SYBARIS	R	16/02/2025 15:00	184 COMUNALE "VINCENZO BIANCO"	ALDOMONTE	LARGO GAETANO SCIREA
CITTA AMANTEA 1927	MESORACA CALCIO	R	16/02/2025 15:00	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
COTRONEI CALCIO	V.E. RENDE	R	16/02/2025 15:00	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
JUVENILIA ROSETO C.S.	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	R	16/02/2025 15:00	271 COMUNALE ROSETO CAPO SPULICO	ROSETO CAPO SPULICO/MARINA	VIALE OLIMPIA
PLM MORRONE	CAMPORA	R	16/02/2025 15:00	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
SCALEA CALCIO 1912	CALCIO MALVITO	R	16/02/2025 15:00	25 COMUNALE "D.LONGBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
SOCCER MONTALTO	SERSALE CALCIO 1975	R	16/02/2025 15:00	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOVALINESE 1911	COMPENS. CAPO VATICANO	R	15/02/2025 15:00	133 COMUNALE AFRICO	AFRICO NUOVO	VIA CAPO BRUZZANO
CARAFFA	AFRICO	R	15/02/2025 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
ATLETICO MAIDA	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	R	16/02/2025 15:00	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
DELIESE	VAL GALLICO	R	16/02/2025 15:00	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
GIOIOSA JONICA ASD	BIANCO	R	16/02/2025 15:00	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA
MELICUCCO CALCIO	MELITO	R	16/02/2025 15:00	477 COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
PRO PELLARO	VIRTUS ROSARNO	R	16/02/2025 15:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SAN NICOLA CHIARAVALLE	STILOMONASTERACE CALCIO	R	16/02/2025 15:00	31 COMUNALE "F.P. MAELLARE"	CHIARAVALLE CENTRALE	LOCALITA' FORESTA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MELICUCCO CALCIO	VAL GALLICO	R	19/02/2025 15:00	477 COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	KRATOS BISIGNANO	R	15/02/2025 15:00	90 COMUNALE "P. PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P. LE DE COUBERTIN - POLELLA
DIAMANTE CASELLI PASCALE	NUOVA ROGGIANO 2020	R	15/02/2025 15:00	51 COMUNALE "F. LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
GEPPINO NETTI	FUSCALDO CALCIO 1973	R	15/02/2025 15:00	46 "P. TOSCANO"	CASSANO ALL'IONIO	VIA PONTE NUOVO
AUDACE SAN MARCO	ACRI ACADEMY	R	16/02/2025 15:00	91 "A. SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
MIRTO CROSIA	THEMESEN	R	16/02/2025 15:00	99 "M. RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOC. CENTOFONTANE
REAL TREBISACCE	RANGERS CORIGLIANO	R	16/02/2025 15:00	314 "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
SPEZZANO ALBANESE	BISIGNANO	R	16/02/2025 15:00	27 "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE SAN MARCO	BISIGNANO	R	19/02/2025 15:00	91 COMUNALE "A. SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
MIRTO CROSIA	ACRI ACADEMY	R	19/02/2025 15:00	99 "M. RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOC. CENTOFONTANE

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL COSENZA	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	R	15/02/2025 14:30	92 "R. DI MAGRO"	MONTALTO UFF./TAVERNA	VIA G. VERDI
AUDACE DECOLLATURA	CUS COSENZA	R	16/02/2025 15:00	217 DECOLLATURA	DECOLLATURA	VIA SORBELLO
BRUTUM COSENZA	ROCCA DI NETO 1966	R	16/02/2025 15:00	52 C. S. "MARCA"	COSENZA	VIA G. ANTONIO MARINI
CUTRO	GARIBALDINA	R	16/02/2025 15:00	285 COMUNALE "SAN LEONARDO"	SAN LEONARDO DI CUTRO	VIA LIBERTA 45/SAN LEONARDO
F.C. SAN MANGO	SCANDALE	R	16/02/2025 15:00	352 "A. MANFREDI"	SAN MANGO D'AQUINO	VIALE C. A. DALLA CHIESA
S. MAURO MARCHESATO	SAN FILI 1926	R	16/02/2025 15:00	374 COMUNALE "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLE CATENE
STELLE AZZURRE SILANA	MARCA FOOTBALL CLUB	R	16/02/2025 15:00	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUTRO	ROCCA DI NETO 1966	R	19/02/2025 15:00	285 COMUNALE "SAN LEONARDO"	SAN LEONARDO DI CUTRO	VIA LIBERTA 45/SAN LEONARDO
S. MAURO MARCHESATO	GARIBALDINA	R	19/02/2025 15:00	374 COMUNALE "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLE CATENE
STELLE AZZURRE SILANA	SAN FILI 1926	R	19/02/2025 15:00	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PIZZO	BIVONGI PAZZANO 1968	R	15/02/2025 15:00	451 COMUNALE "G. GRILLO"	PARGHELIA	C/DA CRIVO STRADA PROV 522
PROMOSPORT LAMEZIA	REAL FABRIZIESE	R	15/02/2025 15:00	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S. EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CITTA DI SOVERATO	PISCOPIO 2019	R	16/02/2025 15:00	131 "B. SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
POLISPORTIVA PALERMITI	PINO DONATO TAVERNA	R	16/02/2025 15:00	259 "M. NOTARO"	PALERMITI	VIA REGINA ELENA
PRASAR	ROMBIOLESE	R	16/02/2025 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
ROSARNESE	LAUREANA 2021	R	16/02/2025 15:00	39 GIOVANNI PAOLO III	ROSARNO	VIA MEDMA
SERSALESE	REAL MONTEPAONE	R	16/02/2025 15:00	299 "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI

GIRONE C - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SANTONOFRIO CALCIO	REAL MONTEPAONE	A	19/02/2025 15:00	440 "M. TETI"	FILOGASO	LOCALITA VALENTE

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI SOVERATO	POLISPORTIVA PALERMITI	R	19/02/2025 15:00	131 "B. SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
SERSALESE	PINO DONATO TAVERNA	R	19/02/2025 15:00	299 "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATONA CALCIO	CS LAZZARO 1974	R	15/02/2025 15:00	196 PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
SAN GAETANO CATANOSO	TAURIANOVA ACADEMY	R	15/02/2025 15:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING POLISTENA	RC GALLINA CALCIO	R	15/02/2025 15:00	73 "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA
GALLINESE DL	GEBBIONE 2020	R	16/02/2025 15:00	75 C.S. GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	ACADEMY ARDORE	R	16/02/2025 15:00	72 "VETERANI DELLO SPORT"	BOVA MARINA	LOC. MONOSCALCO - LARDICA
RIZZICONI	CAMPESE	R	16/02/2025 15:00	267 RIZZICONI	RIZZICONI	CONTRADA LIMORTI
ROCCELLA	CITTA DI SIDERNO	R	16/02/2025 15:00	40 "NI. MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SIDERNO 1911	BAGNARESE	R	16/02/2025 15:00	7 "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE "ECCELLENZA"

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	CATANZARO 1929 S.R.L.	A	16/02/2025 14:30	204 COMUNALE "M. DODARO"	CASTROLIBERO	VIA MATTIA PRETI
LOCRI NEXT GEN	CUS COSENZA	A	16/02/2025 14:30	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
SPORTIVA RENDE	CROTONE S.R.L.	A	16/02/2025 14:30	273 COMUNALE SANT'AGATA D'ESARO	SANT'AGATA D'ESARO	VIA S.DOMENICO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	DUELLE FUTSAL CETRARO	R	15/02/2025 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
DOMENICO SPORT	ICIERRE LAMEZIA C5	R	15/02/2025 16:00	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
GALLINESE DL	MIRTO C5	R	15/02/2025 15:30	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA
LA SPORTIVA CARIATESE	BFB ROVITO	R	15/02/2025 15:00	928 PALESTRA L.S. CARIATI C/5	CARIATI	VIA NICOLA GOLIA
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	RHEGION 730 FC	R	15/02/2025 16:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
PANTERE NERE CATANZARO	POLISPORTIVA CITTANOVA	R	15/02/2025 15:00	687 PALASPORT "S. ELIA" C/5	SANT'ELIA DI PENTONE	VIA NICOLAS GREEN

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AESSE BUILDING	REAL KRIMISA	R	15/02/2025 15:00	879 C.S. "MAXI SPORT SRL" C/5	CATANZARO	VIA MARAFIOTI 13
FUTSAL KROTON	AMANTEA FUTSAL	R	15/02/2025 15:00	711 PALASPORT "PALAKRO" C/5	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE
NUOVA CELICO	GUARDIA CALCIO A5 2016	R	15/02/2025 15:00	663 C.S. BELTRANO C/5	CELICO	VIA DELLA RESISTENZA
PIANETTE FUTSAL 2023	C5 CITTA DI RENDE	R	15/02/2025 16:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	ITALIA 90 ROCCELLETTA	R	15/02/2025 16:00	758 CAMPO "DOMENICO CARBONE" C/5	SAN LUCIDO	CONTRADA POLELLA
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	FUTSAL MORELLI 15	R	15/02/2025 15:00	827 POLIVALENTE	LUZZI	C.DA MARINOVA

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FANTASTIC FIVE SIDERNO	SOCCER LAB ACADEMY	R	15/02/2025 16:00	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER"	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI
FUTSAL CLUB FILADELFIA	ROSARNESE	R	15/02/2025 17:00	641 PALASPORT FILADELFIA C/5	FILADELFIA	VIALE EUROPA
NATURAL FUTSAL	FUTSAL SELES	R	15/02/2025 15:30	798 SPORT-TIME C C/5	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
PGS AURORA GALLICO	OLIMPIA 2000	R	15/02/2025 15:00	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA	VIA ARGHILLA SUD N.1
ZEFHIR PELLARO C5	OLIMPIUS	R	15/02/2025 15:30	804 PALA ATTINA'	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	VIA MAURIZIO GUCCI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BFB ROVITO	LA SPORTIVA CARIATESE	R	16/02/2025 11:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
CITTA DI FIORE C5	PIANETTE FUTSAL 2023	R	16/02/2025 18:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
REAL KRIMISA	FUTSAL MORELLI 15	R	16/02/2025 15:00	739 PALASPORT CIRO MARINA C/5	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GUARDIA CALCIO A5 2016	AMANTEA FUTSAL	R	16/02/2025 15:00	756 C.S. SPORTING CLUB C/5	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	DUELLE FUTSAL CETRARO	R	16/02/2025 11:00	861 C.S. GIANNONE	CORIGLIANO CALABRO/SCHIAVONEA	C.DA GIANNONE

GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ICIERRE LAMEZIA C5	AESSE BUILDING	R	16/02/2025 09:30	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIA GIOVANNI DE SENSI
PANTERE NERE CATANZARO	OLIMPIUS	R	16/02/2025 11:00	687 PALASPORT "S. ELIA" C/5	SANT'ELIA DI PENTONE	VIA NICOLAS GREEN
POLISPORTIVA BORGIA	ITALIA 90 ROCCELLETTA	R	16/02/2025 11:00	871 CALCETTO BOCCIOFILA	BORGIA	CORSO MATTEOTTI

GIRONE D - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FANTASTIC FIVE SIDERNO	NATURAL FUTSAL	R	16/02/2025 15:30	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER" 780	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI
POLISPORTIVA CITTANOVA	FUTSAL SELES	R	16/02/2025 10:00	STRUTT.SPORT.SCUOLA "L.CHITTI"	CITTANOVA	VIA GALILEO GALILEI 7
ROSARNESE	EVERGREEN	R	17/02/2025 18:30	627 PALAZZETTO "FAMURRO" C/5	ROSARNO	VIA DON GREGORIO VARRA

GIRONE E - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ZEFHIR PELLARO C5	REGGIO CALABRIA CALCIO A5	R	16/02/2025 11:00	804 PALA ATTINA'	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	VIA MAURIZIO GUCCI
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	ASD PGS ORATORIO SALESI	R	17/02/2025 18:00	649 C.S. MIRABELLA "OPEN" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
GALLINESE DL	OLIMPIA 2000	R	17/02/2025 19:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
SOCCER LAB ACADEMY	RREGION 730 FC	R	17/02/2025 18:00	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4° TRATTO N.471

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTIVA RENDE	CUS COSENZA	R	15/02/2025 15:45	738 C.S."ARINTHA CLUB" C/5	RENDE	VIA MEUCCI
CALCIO SANGIOVANNESE	UNION KROTON 1988	R	16/02/2025 16:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
PIANETTE FUTSAL 2023	8 MARZO	R	16/02/2025 16:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
REAL KRIMISA	DIAMANTE CASELLI PASCALE	R	16/02/2025 18:00	739 PALASPORT CIRO MARINA C/5	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
8 MARZO	DIAMANTE CASELLI PASCALE	A	19/02/2025 15:00	931 COMUNALE CONFLENTI C/5	CONFLENTI	VIA POMETTA

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D.MATICI A.P.S.	XENIUM	R	16/02/2025 15:00	911 HOTEL APAN C	REGGIO CALABRIA	VIALE LA BOCCETTA
ARCUDACE PALMI CLUB	VAL GALICO	R	16/02/2025 18:30	627 PALAZZETTO "FAMURRO" C/5	ROSARNO	VIA DON GREGORIO VARRA
ASD SAN NICOLA MELICUCCO	HAMMERS FC ASD	R	16/02/2025 11:00	916 CAMPO "PATRIZIO NAPOLI"	MELICUCCO	LARGO ANNA MAGNANI

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/02/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare a seguito di Delibera G.S.T.:

GIRONE A - 4 Giornata - R			
ARDORE	- PAOLANA	0 - 0	GST
SAN LUCA	- DIGESSE PRAIARTORTORA	3 - 1	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
BRANCELEONE	- RENDE CALCIO 1968	0 - 1	
CITTANOVA CALCIO	- SAN LUCA	1 - 0	
(1) DIGESSE PRAIARTORTORA	- CASTROVILLARI CALCIO	2 - 1	
GIOIESE 1918	- ROSSANESE	4 - 5	
PAOLANA	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	3 - 2	
REGGIO RAVAGNESE 1960	- ARDORE	1 - 1	
SORIANO 2010	- BOCALE CALCIO ADMO	1 - 1	
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- U.S. PALMESE 1912	0 - 0	

(1) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE A - 2 Giornata - R			
SOCCER MONTALTO	- CALCIO MALVITO	2 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
CALCIO MALVITO	- PLM MORRONE	1 - 2	
CAMPORA	- COTRONEI CALCIO	2 - 3	
CASSANO SYBARIS	- CITTA AMANTEA 1927	0 - 0	
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- ALTOMONTE RC	0 - 1	
(1) MESORACA CALCIO	- SCALEA CALCIO 1912	1 - 1	
SERSALE CALCIO 1975	- JUVENILIA ROSETO C.S.	3 - 2	
TREBISACCE CALCIO	- SOCCER MONTALTO	0 - 0	
V.E. RENDE	- AEK CROTONE	0 - 0	

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE B - 5 Giornata - R			
AFRICO	- MELICUCCO CALCIO	2 - 1	
BIANCO	- DELIESE	1 - 0	
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	- GIOIOSA JONICA ASD	0 - 1	
COMPENS. CAPO VATICANO	- ATLETICO MAIDA	0 - 0	
(1) MELITO	- PRO PELLARO	A.R.	D
STILOMONASTERACE CALCIO	- BOVALINESE 1911	1 - 1	
(1) VAL GALLICO	- CARAFFA	2 - 1	
VIRTUS ROSARNO	- SAN NICOLA CHIARAVALLE	3 - 2	

(1) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
ACRI ACADEMY	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	4 - 1	
(1) BISIGNANO	- REAL TREBISACCE	1 - 0	
(1) FUSCALDO CALCIO 1973	- LUZZESE CALCIO 1965	1 - 5	
(1) KRATOS BISIGNANO	- SPEZZANO ALBANESE	3 - 0	
NUOVA ROGGIANO 2020	- MIRTO CROSIA	3 - 1	
(1) RANGERS CORIGLIANO	- AUDACE SAN MARCO	2 - 2	
THEMESEN	- GEPPINO NETTI	3 - 0	

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE B - 3 Giornata - R			
(1) CUS COSENZA	- STELLE AZZURRE SILANA	0 - 0	
GARIBALDINA	- F.C. SAN MANGO	2 - 1	
(1) MARCA FOOTBALL CLUB	- CITTA DI CIRO MARINA	6 - 1	
ROCCA DI NETO 1966	- REAL COSENZA	0 - 1	
SAN FILI 1926	- AUDACE DECOLLATURA	0 - 1	
SCANDALE	- S.MAURO MARCHESATO	3 - 0	
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- CUTRO	2 - 1	

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE C - 3 Giornata - R			
BIVONGI PAZZANO 1968	- SANTONOFRIO CALCIO	2 - 2	
LAUREANA 2021	- PRASAR	4 - 1	
PINO DONATO TAVERNA	- CITTA DI SOVERATO	1 - 0	
(1) PISCOPIO 2019	- SERSALESE	4 - 1	
REAL FABRIZIESE	- PIZZO	0 - 1	
REAL MONTEPAONE	- ROSARNESE	2 - 1	
ROMBIOLESE	- PROMOSPORT LAMEZIA	2 - 0	

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE D - 3 Giornata - R			
(1) ACADEMY ARDORE	- CATONA CALCIO	1 - 4	
(1) BAGNARESE	- GALLINESE DL	1 - 0	
CAMPESE	- SAN GAETANO CATANOSO	4 - 2	
CITTA DI SIDERNO	- SIDERNO 1911	1 - 1	
(1) CS LAZZARO 1974	- RIZZICONI	0 - 1	
(1) GEBBIONE 2020	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	2 - 3	
(1) RC GALLINA CALCIO	- ROCCELLA	1 - 1	
(1) TAURIANOVA ACADEMY	- SPORTING POLISTENA	1 - 1	

(1) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
CROTONE S.R.L.	- CATANZARO 1929 S.R.L.	12 - 2	
CUS COSENZA	- SPORTIVA RENDE	5 - 1	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- LOCRI NEXT GEN	10 - 0	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
BFB ROVITO	- REGGIO CALABRIA CALCIO A5	1 - 7	
DUELLE FUTSAL CETRARO	- PANTERE NERE CATANZARO	7 - 1	
ICIERRE LAMEZIA C5	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	3 - 1	
MIRTO C5	- CITTA DI FIORE C5	4 - 4	
POLISPORTIVA CITTANOVA	- DOMENICO SPORT	3 - 1	
RHEGION 730 FC	- LA SPORTIVA CARIATESE	4 - 0	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R				GIRONE B - 5 Giornata - R			
AMANTEA FUTSAL	- NUOVA CELICO	3 - 4		FUTSAL SELES	- ZEFHIR PELLARO C5	4 - 2	
C5 CITTA DI RENDE	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	3 - 3		OLIMPIA 2000	- NATURAL FUTSAL	4 - 4	
FUTSAL MORELLI 15	- FUTSAL KROTON	4 - 8		OLIMPIUS	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	2 - 5	
GUARDIA CALCIO A5 2016	- AESSE BUILDING	5 - 4		ROSARNESE	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	7 - 4	
ITALIA 90 ROCCELLETTA	- PIANETTE FUTSAL 2023	7 - 3		SOCCER LAB ACADEMY	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	0 - 6	
REAL KRIMISA	- SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	7 - 3					

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R				GIRONE B - 6 Giornata - R			
FUTSAL MORELLI 15	- BFB ROVITO	2 - 14		DUELLE FUTSAL CETRARO	- GUARDIA CALCIO A5 2016	7 - 0	
LA SPORTIVA CARIATESE	- CITTA DI FIORE C5	7 - 3		SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- DOMENICO SPORT	5 - 7	
PIANETTE FUTSAL 2023	- NUOVA CELICO	7 - 2					
GIRONE C - 6 Giornata - R				GIRONE D - 6 Giornata - R			
AESSE BUILDING	- POLISPORTIVA BORGIA	5 - 2		(1) EVERGREEN	- POLISPORTIVA CITTANOVA	0 - 3	
ITALIA 90 ROCCELLETTA	- PANTERE NERE CATANZARO	1 - 13		FUTSAL SELES	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	13 - 4	
OLIMPIUS	- FUTSAL KROTON	5 - 5		NATURAL FUTSAL	- PGS AURORA GALLICO	3 - 5	

(1) - disputata il 10/02/2025

GIRONE E - 6 Giornata - R			
(1) ASD PGS ORATORIO SALESIAN	- SOCCER LAB ACADEMY	4 - 2	
OLIMPIA 2000	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	1 - 7	
(1) REGGIO CALABRIA CAL.A5	- GALLINESE DL	2 - 2	
RHEGION 730 FC	- ZEFHIR PELLARO C5	10 - 8	

(1) - disputata il 10/02/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
REAL KRIMISA	- CALCIO SANGIOVANNESE	2 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
UNION KROTON 1988	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	8 - 6	

GIRONE A - 7 Giornata - A			
PIANETTE FUTSAL 2023	- CALCIO SANGIOVANNESE	0 - 15	

GIRONE B - 7 Giornata - A			
A.S.D.MATICI A.P.S.	- HAMMERS FC ASD	1 - 3	

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 12.02.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

DELIBERE

Gara del 2/ 2/2025 ARDORE - PAOLANA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 115 del 06/02/2025;

Dato atto che la società USD PAOLANA 1922 ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto;

Rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato dalla società ricorrente il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Letto il ricorso con il quale la società Paolana ha chiesto al Giudice Sportivo Territoriale di accertare la regolarità del tesseramento e la corretta dichiarazione anagrafica del calciatore SOW MOHAMMADOU YAYA e di adottare, ove confermata l'irregolarità, i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento federale, con particolare riferimento all'assegnazione della vittoria alla Paolana;

Atteso che la società Ardore ha schierato durante la partita il predetto calciatore identificato come nato nel 2005 e utilizzato pertanto come uno dei giovani Under obbligatori dal regolamento mentre, da accurate verifiche condotte dalla società ricorrente, emergerebbero fondati dubbi sulla veridicità sull'anno di nascita dichiarata per il suddetto calciatore;

Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Ardore;

Letti gli atti ufficiali e la documentazione appositamente acquisita a seguito degli accertamenti disposti presso l'ufficio tesseramento del C.R. Calabria, da cui emerge:

- che il calciatore matricola n. 1025624 SOW Mohammadou Yaya, appartenente alla società Ardore, risulta presente nei sistemi informatici della F.I.G.C. dalla Stagione Sportiva 2018/2019 con data di nascita 28 agosto 2000;
- che in data 06/12/2024 la Società Ardore ha richiesto la rettifica della data di nascita del citato calciatore da 28/08/2000 a 28/08/2005, con documentazione delle competenti autorità a supporto della richiesta;
- che l'ufficio tesseramento del C.R. Calabria ha inoltrato, per competenza, al Tesseramento centrale della F.I.G.C. la predetta richiesta e, in data 09/12/2024, è stata effettuata dalla F.I.G.C. la rettifica dei dati anagrafici del calciatore in questione;
- che in data 12/12/2024 il calciatore ha sottoscritto richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento a Società Ardore;

Considerato pertanto che quanto assunto dalla ricorrente non trova riscontro né negli atti ufficiali e né nella documentazione all'uopo richiesta;

Ritenuto tuttavia opportuno dovere trasmettere gli atti alla Procura Federale per esperire eventuali ulteriori specifici accertamenti sulla documentazione a sostegno del ricorso della società Paolana;

delibera

- 1) rigettare il ricorso della società Paolana e, per l'effetto, omologare il risultato della gara ARDORE = PAOLANA: 0-0;
- 2) disporre di incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- 3) disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale per effettuare ulteriori specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine in ordine alla documentazione allegata al proprio ricorso dalla società Paolana.

Gara del 2/ 2/2025 SAN LUCA - DIGIESSE PRAIATORTORA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 115 del 06/02/2025;

Dato atto che la società Digiesse PraiaTortora ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto;

Rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato dalla società ricorrente il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Letto il ricorso con il quale la società Digiesse PraiaTortora ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per le seguenti motivazioni:

1) la società San Luca avrebbe utilizzato durante l'incontro, in posizione irregolare di tesseramento, i calciatori FRED GUYLLIAN MOUDIO, nato il 23.07.2005, riportato in distinta quale titolare con il n. 4 e ORTIZ LUCAS, nato il 06.04.1998, riportato in distinta quale titolare con il n. 6, non avendo titolo a parteciparvi non risultando gli stessi tesserati con la società San Luca alla data di disputa della gara medesima;

2) la società San Luca avrebbe violato le norme in tema di assistenza medica, C.U. L.N.D. n.101 del 8.8.2024 e C.U. n. 26 del 10.9.2024 del CR Calabria, che espressamente prescrive che "le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F." non essendo presente all'incontro il medico sociale, il defibrillatore ed era presente un'ambulanza con il solo autista ma priva di personale medico e paramedico.

Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società San Luca;

Letti gli atti ufficiali e la documentazione appositamente acquisita a seguito degli accertamenti disposti presso l'ufficio tesseramento del C.R. Calabria, da cui emerge:

- che il calciatore indicato dalla ricorrente come FRED GUYLLIAN MOUDIO nato il 23.07.2005 alla data dell'incontro risulta regolarmente tesserato per la società San Luca come KINGUE EKAMBI BOLA FRED GUYLLIAN M, nato il 23.07.2005, matricola n. 1.099.886;

- che il calciatore indicato dalla ricorrente come ORTIZ LUCAS, nato il 06.04.1998 alla data dell'incontro risulta regolarmente tesserato per la società San Luca come ALLENDE ORTIZ LUCAS, nato il 06.04.1998, matricola n. 1.094.011;

- che l'arbitro nel referto di gara trascrive di aver rilevato la presenza dell'ambulanza e pertanto, pur in assenza del medico sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni ha dato avvio all'incontro che si è disputato regolarmente e senza nulla da segnalare;

Considerato che il rapporto dell'ufficiale di gara fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 61 comma 1 del C.G.S.;

Considerato pertanto che quanto assunto dalla ricorrente non trova riscontro né negli atti ufficiali e né nella documentazione all'uopo richiesta nonostante sia da rilevare, in questa sede, che la distinta di gara consegnata dalla società San Luca non riporti correttamente l'indicazione dei calciatori titolari e, pertanto, ha indotto la società Digiesse PraiaTortora a presentare ricorso avverso la regolarità dell'incontro;

delibera

1) rigettare il ricorso della società Digiesse PraiaTortora e, per l'effetto, homologare il risultato della gara SAN LUCA = DIGIESSE PRAIATORTORA: 3-1;

2) disporre di accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società Digiesse PraiaTortora.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GONZALEZ JULIAN MARTIN (DIGIESE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GARCIA LAUTARO EZEQUIE (DIGIESE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTANO ANTONIO (CASTROVILLARI CALCIO) OSSO RICCARDO (DIGIESE PRAIATORTORA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 26/ 2/2025

SGRO VALERIO (BOCALE CALCIO ADMO)

Per comportamento antisportivo a fine gara, dopo essere entrato nello spogliatoio arbitrale.

AMMONIZIONE (II INFR)

MAMMOLITI SEBASTIANO (SAN LUCA)

MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2025

DE ANGELIS VINCENZO (BRANCALEONE)

Per proteste a decisioni arbitrali e comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

GIGLIOTTI FRANCESCO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE NISI FABIO ROSARIO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

RECHICHI FRANCESCO CARME (CITTANOVA CALCIO)

BALDEH ALIEU

(REGGIO RAVAGNESE 1960)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)BESSA DA SILVA DAVID
EMANUEL

(GIOIESE 1918)

LEMONS DA SILVA KERVE KESIO

(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

ETUSS GODFREY

(SORIANO 2010)

CURCIO VINCENZO

(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

FLOREZ LAFAXX JOSE ANTONIO (GIOIESE 1918)

NOVELLO MARIO

(PAOLANA)

TAPIA NICOLAS IVAN

(U.S. PALMESE 1912)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VITALE MICHELE

(PAOLANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

KHORIS JONIS

(CITTANOVA CALCIO)

SICOLI CHRISTIAN

(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIMINO GABRIELE

(ARDORE)

VIOLI MATTEO MARIA

(BRANCALEONE)

SQUILLACE FRANCESCO

(GIOIESE 1918)

ANGOTTI ATTILIO

(PAOLANA)

DIOP BABACAR

(SAN LUCA)

FRAGA PEREZ CLAUDIO ADOLFO

(ARDORE)

SCARF MICHAEL

(GIOIESE 1918)

GASSAMA BAFODE

(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

CARBONE MICHELE

(RENDE CALCIO 1968)

KIELING ALISSON GABRIEL

(SORIANO 2010)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE STEFANO JUAN CRUZ

(ARDORE)

ROSSITTO GABRIEL

(BOCALE CALCIO ADMO)

SOCIEVOLE ALESSANDRO

(BRANCALEONE)

CONTE BARRETO EDUARDO

(GIOIESE 1918)

KONE AMADOU OUMAR

(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

SEMAFORICO FRANCESCO

(PAOLANA)

CALDERARO MATTEO

(RENDE CALCIO 1968)

MONTELEONE GIUSEPPE

(U.S. PALMESE 1912)

SOW MOHAMMADOU YAYA

(ARDORE)

CARVALHO VIANNA JOAO VICTOR

(BRANCALEONE)

GANDINI ANDREUCETT FRANCO S.

(CITTANOVA CALCIO)

BAGGINI PAOLO

(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

RANIERI ANTONIO

(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

VERDUCI LUCA GIUSEPPE

(REGGIO RAVAGNESE 1960)

DE LUCA FRANCESCO

(ROSSANESE)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 8/ 2/2025 MELITO - PRO PELLARO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società PRO PELLARO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

MOLINO FRANCESCO (CALCIO MALVITO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALFANO ROSARIO (SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BENVENUTO KEVIN (SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LA CANNA SERGIO MARIA (SOCCER MONTALTO)

MARTORELLI MARIO FRANCESCO

(SOCCER MONTALTO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 e DIFFIDA MELITO

per sparo di tre petardi da parte di propri sostenitori, durante la gara uno dei quali costringeva un calciatore della squadra avversaria, che si stava riscaldando, a essere accompagnato in ospedale per accertamenti.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

MERCURIO BRUNO (MESORACA CALCIO)

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

GERMANO ANTONIO (SCALEA CALCIO 1912)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CRISTIANO GIOVANNI (CARAFFA)

GIGLIO DAVIDE

(CARAFFA)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ZANGARI DANIEL (CARAFFA)

PELAEZ GUTIERREZ RAUL

(MELITO)

TRINGALI GIOVANNI (MELITO)

NERI ALESSIO PAOLO

(PRO PELLARO)

CARACCIOLO CARMELO (VAL GALLICO)

ZAGARI ALESSANDRO

(VAL GALLICO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SIVORI GASTON OSCAR (MELITO)

ROBAINA STANGONI MARTIN LEONEL (VAL GALLICO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

KOVRIAHA MAKSYM (MESORACA CALCIO)

JARA FRANCO DAVID

(SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRISTIANO GIOVANNI (CARAFFA)

VOCE EMANUELE

(CARAFFA)

JONATHAN CELESTINE IKEM (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINO SALVATORE (MESORACA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

STILLITTANO GIUSEPPE MARIA (MELITO)

ACOSTA MAURICIO LUCIAN

(PRO PELLARO)

NDABAWEDJE COLIN BANTHANH (PRO PELLARO)

MEDURI FABIO

(VAL GALLICO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 300,00 e DIFFIDA CITTA DI GUARDAVALLE 1975**

per avere alcuni propri sostenitori (circa dieci), a fine gara, fatto ingresso sul terreno di gioco e due di questi tenevano comportamenti "ostili e gravemente minacciosi" all'indirizzo della terna arbitrale (recidiva specifica).

€ 300,00 V.E. RENDE

per avere un proprio sostenitore, a inizio gara, rivolto parole irrispettose all'indirizzo della terna arbitrale, lo stesso a fine gara proferiva parole ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti.

DIRIGENTI**INIBIZIONE FINO AL 26/ 3/2025**

COSENTINO LUCA (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

Perché alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, a seguito del provvedimento di allontanamento dal campo per avere spinto "vigorosamente" un calciatore avversario, rivolgeva ripetutamente all'arbitro parole ingiuriose.

INIBIZIONE FINO AL 12/ 3/2025

SALERNO EUGENIO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

Per avere rivolto parole irrispettose ad uno degli Assistenti arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

RUGIANO DOMENICO (TREBISACCE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO MICHELE (CALCIO MALVITO)

POLITO SERGIO

(V.E. RENDE)

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

LOGOZZO SANTO (GIOIOSA JONICA ASD)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SPATOLISANO FILIPPO (BIANCO)

TEDESCO ANTONIO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

GUALTIERI DEVID (V.E. RENDE)

RUA ALESSANDRO

(CAMPORA)

MENGONI GIANFRANCO

(JUVENILIA ROSETO C.S.)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BERTINI GAETANO (ALTOMONTE RC)

PROCOPIO EMANUELE (CAMPORA)

BATTISTA VINCENZO (DELIESE)

CASSARO DAVIDE (SERSALE CALCIO 1975)

BRIA MARIO (V.E. RENDE)

BOIERO JOAQUIN (CAMPORA)

CARDAMONE MIRKO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

NOUHOUM MISBAW (JUVENILIA ROSETO C.S.)

PAPALEO ROCCO (STILOMONASTERACE CALCIO)

RASO MICHELE (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PASSARELLI DOMENICO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LETO DAVIDE (AEK CROTONE)

CALDERONE FRANCESCO (BOVALINESE 1911)

TRENTO JUAN MANUEL (CITTA AMANTEA 1927)

LONETTI GIUSEPPE IMMACO (COTRONEI CALCIO)

TERRANOVA GIUSEPPE (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

TASCON BRUNO (SAN NICOLA CHIARAVALLE)

TEN LOPEZ IGNACIO (VIRTUS ROSARNO)

RODRIGUES DE LIMA PAULO R. (ALTOMONTE RC)

TRENTO FABRICIO ROCCO (CITTA AMANTEA 1927)

MONZON SEGUNDO (COMPRES. CAPO VATICANO)

FILIDORO WILLIAM (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

MARULLA GIOVANNI (GIOIOSA JONICA ASD)

SCALISE SALVATORE (SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DE OLIVERA ARIAS SEBASTIAN (CASSANO SYBARIS)

CARBONE ALESSANDRO

(DELIESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

OLMEDO TOMAS GABRIEL (GIOIOSA JONICA ASD)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CHIANELLO GIUSEPPE (CAMPORA)
NЕСI FRANCESCO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
VERSACI MICHELE (DELIESE)
GUERRISI FERDINANDO (VIRTUS ROSARNO)

IORFIDA DANIEL (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
JAMANCA JUNIOR BUBACAR (COTRONEI CALCIO)
BURGOS ADORNO JOEL AND. (MELICUCCO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

AZZARO FRANCESCO MATTI (ALDOMONTE RC)
SANCHEZ TOMAS (BIANCO)
AMANTE DOMENICO (COMPRENS. CAPO VATICANO)
GHERGO MAXIMILIANO I (STILOMONASTERACE CALCIO)
MICHELLI JEREMIAS (VIRTUS ROSARNO)

SENGHOR MAME ANSOU NIAN (ATLETICO MAIDA)
LAGANI NICOLO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
CORBO LORENZO (SOCCER MONTALTO)
CACERES LAUTARO VALENTI (TREBISACCE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARALDO FRANCESCO (AEK CROTONE)
TORCHIA GIANMARCO (ATLETICO MAIDA)
ACOSTA CRISTIAN EMANUE (COMPRENS. CAPO VATICANO)
D ANGELO FRANCESCO (JUVENILIA ROSETO C.S.)

GRAZIADIO MATTIA (ALDOMONTE RC)
SIMONETTA ALESSANDRO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
SPAGNUOLO GABRIELE (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
FORCONI SIMONE PIETRO (V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALOMINO FRANCESCO (CALCIO MALVITO)
COLLINS JUAN MANUEL (CASSANO SYBARIS)
SCIGLIANO ANDREA (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
VODANOVICH IGNACIO JAVIER (COTRONEI CALCIO)
GAUDIO ANDREA (PLM MORRONE)
DEODATI ANTONIO (SERSALE CALCIO 1975)
ZICARELLI NICOLA (SOCCER MONTALTO)

MARCHIONNA ANDREA (CALCIO MALVITO)
ZUPI LEANDRO (CITTA AMANTEA 1927)
CHAMOUN AMADEO BOULOS (COTRONEI CALCIO)
BOTTIGLIERI GIANLUCA (GIOIOSA JONICA ASD)
BUZZI CASERMEIRO CONRADO (SAN NICOLA CHIARAVALLE)
FIORITA VINCENZO (SOCCER MONTALTO)
TUTA CEDRIC BALANGA (STILOMONASTERACE CALCIO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 400,00 e DIFFIDA BAGNARESE

Per entrata abusiva in campo da parte di un soggetto non inserito in distinta e non identificato il quale si dirigeva verso l'arbitro rivolgendogli offese e minacce, afferrandolo dagli avambracci e strattonandolo, durante la gara.

€ 150,00 TAURIANOVA ACADEMY

Per sputi e lancio di acqua da parte di propri sostenitori nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, colpendoli, che costringevano l'arbitro a sospendere la gara per circa 5 minuti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 19/ 2/2025

LOFARO BRUNO (RC GALLINA CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

ROMANO GIOVANNI (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAIO GIUSEPPE (FUSCALDO CALCIO 1973)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 26/ 2/2025

NUCERA PASQUALE (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

Per entrata abusiva in campo e condotta antisportiva nei confronti di un componente della panchina avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

IELO GIANLUCA MARIA (GEBBIONE 2020)

Per entrata abusiva in campo e condotta antisportiva nei confronti di un componente della panchina avversaria.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2025

CARERI GIOVANNI (BAGNARESE)

Per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

D AGOSTINO DANILO (FUSCALDO CALCIO 1973)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALLELUNGA SALVATORE (ROCCELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CORMACI MARCO MARIA	(BAGNARESE)	IANNI VINCENZO	(BAGNARESE)
PONZIO LEONARDO	(CUS COSENZA)	RAFFAELE FRANCESCO	(PISCOPIO 2019)
PROFAZIO MATTEOSALVATORE	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	ALLEGRO MIRKO	(RC GALLINA CALCIO)
CARATTOZZO EMANUELE	(RIZZICONI)	SABA DOMENICO	(TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MACRI GIROLAMO (SPORTING POLISTENA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEONE CARLO	(ACADEMY ARDORE)	JALLOW EBRIMA	(BAGNARESE)
DE LEO CHRISTIAN	(CITTA DI CIRO MARINA)	BENEDETTO CONSOLATO	(CS LAZZARO 1974)
RIZZUTO SIMONE ALESSIO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	GUGLIELMELLI ANDREA	(MARCA FOOTBALL CLUB)
ALIUO CRISTIANO	(RC GALLINA CALCIO)	ROTOLO TEODORO	(RIZZICONI)
ORTEGA LAUTARO FABIAN	(ROCCELLA)	DEADDARIO GIUSEPPE	(SPEZZANO ALBANESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BILELLO GIACOMO	(LUZZESE CALCIO 1965)	ALGIERI ANGELO PIO	(RANGERS CORIGLIANO)
-----------------	-----------------------	--------------------	----------------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

IENUSO ANTONINO (GALLINESE DL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SPAGNUOLO MATTIA	(FUSCALDO CALCIO 1973)	LEKA ARNOLD	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
GUERRISI PASQUALE	(RIZZICONI)	GERACE MARIO	(STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE MASI GIUSEPPE	(BISIGNANO)	GALLO MARIO	(FUSCALDO CALCIO 1973)
ROMEO VINCENZO PIO	(GEBBIONE 2020)	ANNONE ANTONIO	(KRATOS BISIGNANO)
ALIUO GIANLUIGI	(RC GALLINA CALCIO)	CAPUTO ARMANDO	(REAL TREBISACCE)
BRUZZESE GABRIELE	(SPORTING POLISTENA)	BUONO ENCINA MAURO AG.	(SPORTING POLISTENA)
LOMBARDI GIOVANNI	(STELLE AZZURRE SILANA)	ARTUSO ROCCO ANTONIO	(TAURIANOVA ACADEMY)
SACCA ANTONIO	(TAURIANOVA ACADEMY)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIDICHIMO GIUSEPPE	(AUDACE SAN MARCO)	CREA ADRIANO	(CS LAZZARO 1974)
ESPOSITO SIMONE	(KRATOS BISIGNANO)	CUZZOCREA NICOLA	(MARCA FOOTBALL CLUB)
FANELLI GIUSEPPE	(PISCOPIO 2019)	MANCINI MARIO FRANCESCO	(RANGERS CORIGLIANO)
ZICCHINELLO ANTONIO	(RANGERS CORIGLIANO)	FALCO DOMENICO	(RC GALLINA CALCIO)
AUDINO DOMENICO	(RIZZICONI)	LUPINARO ANGELO	(SPEZZANO ALBANESE)
SOWE ASSAN	(SPEZZANO ALBANESE)	LEGATO DOMENICO	(TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

FULCO ANGELO	(CATONA CALCIO)	SESTITO GIUSEPPE	(CITTA DI CIRO MARINA)
BATTAGLIA GIANDOMENICO	(GEBBIONE 2020)	PADUANO ANDREA	(GEBBIONE 2020)
FEDERICO LUCA	(LUZZESE CALCIO 1965)	PAONE TINO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
ROMEO CARMELO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	DA SILVA CARDOSO ROMULLO	(RANGERS CORIGLIANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 CUTRO

Per aver consentito partecipazione a gara di soggetto non tesserato, con la qualifica di massaggiatore.

€ 50,00 REAL FABRIZIESE

Per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 19/ 2/2025

LUCCHINO GIANMARCO (F.C. SAN MANGO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MADONIA RICCARDO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

PETROLO ANTONIO

(SANTONOFRIO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

VITERBO LEONARDO (AUDACE DECOLLATURA)

Per condotta irrispettosa nei confronti del commissario di campo (Rapporto C.d.C.).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

FOLINO SALVATORE (GARIBALDINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SGRO MATTEO (CITTA DI SOVERATO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SERRAO CLAUDIO (SANTONOFRIO CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

CARABETTA GIUSEPPE (CITTA DI SIDERNO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2025**

MICIELI DANTE (NUOVA ROGGIANO 2020)

Per condotta minacciosa nei confronti dell'arbitro durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

FRANCO FRANCESCO (THEMESEN)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PELLEGRINO LORENZO (MIRTO CROSIA)

MANARI SHEDRACK SALEH (SAN FILI 1926)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MARINO ANDREA (CITTA DI SOVERATO)

FOSSELLA ALBERTO (PINO DONATO TAVERNA)

SETTE DOMENICO (ROMBIOLESE)

MONTELEONE NICOLA (SIDERNO 1911)

DESIMONE FRANCESCO (THEMESEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAMIRATA ANDREA (ACRI ACADEMY)
KAMEL MOHAMMES AHMED (AUDACE DECOLLATURA)
GRECO ANDREA (DIAMANTE CASELLI PASCALE)
FRANCO GIACOMO (PINO DONATO TAVERNA)
PLATI FRANCESCO (REAL MONTEPAONE)
IDANOSA BRIGHT (SAN FILI 1926)
PERRICONE SIMONE (SAN GAETANO CATANOSO)

GIUDICE ANTONIO (AUDACE DECOLLATURA)
CARABETTA ANTONIO (CITTA DI SIDERNO)
CORIGLIANO SALVATORE (F.C. SAN MANGO)
CARRERA ANGELORAFFAELE (REAL FABRIZIESE)
RIITANO LUCA (REAL MONTEPAONE)
LUPPINO SAVERIO (SAN GAETANO CATANOSO)
DE CARIA GABRIELE (SANTONOFRIO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LOIACONO AGOSTINO (CUTRO)
CAPRIA SALVATORE ANTON (ROSARNESE)

CARUSO GIOVANNI (GARIBALDINA)
GALLUZZO GIUSEPPE (SIDERNO 1911)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FABIANO MARTINO (ROCCA DI NETO 1966)

TSAFONG KEUGH ROMUALD OBI J. (SANTONOFRIO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DI LUCA FEDELE (GEPPINO NETTI)
CARIATI ROSARIO (PINO DONATO TAVERNA)
CATALANO VINCENZO (ROSARNESE)

FARDELLO SIMONE (NUOVA ROGGIANO 2020)
FERRARELLI FRANCESCO (PRASAR)

AMMONIZIONE (III INFR)

IENUSO GIORGIO (CAMPESE)
VONA FRANCESCO (CUTRO)
MARINO UMBERTO (GARIBALDINA)
TASSONE VITANTONIO (REAL FABRIZIESE)
RENDE MICHAEL (SAN FILI 1926)
ORLANDO TOMMASO (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

ROSSI MASSIMO (CUTRO)
MANDARANO NICOLA (DIAMANTE CASELLI PASCALE)
SURACE GIUSEPPE (REAL COSENZA)
JLASSI MOHAMED (SAN FILI 1926)
ZIFLA XHONATAN (SIDERNO 1911)

AMMONIZIONE (II INFR)

FUENTES PENNA EMANUEL JULIO	(ACRI ACADEMY)	SERVIDIO BRIAN	(ACRI ACADEMY)
FALCONE PAOLO	(CAMPESE)	TOMASELLI EMANUELE	(CITTA DI SOVERATO)
MINICI JOSEPH	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	TIESI MARCO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
VECCHIO GIUSEPPE	(F.C. SAN MANGO)	DI LUCA FEDELE	(GEPPINO NETTI)
MORERO DOMENICO	(GEPPINO NETTI)	COSTANZO LAUTARO FABIAN	(REAL MONTEPAONE)
LAGANI ANTONIO SALVATO	(ROCCA DI NETO 1966)	ABOULFATH MORADE	(ROMBIOLESE)
GALEANO GAUTO GREGORIO I.	(ROMBIOLESE)	BORDA LUCA	(S.MAURO MARCHESATO)
GERIA MICHAEL FRANCES	(SAN GAETANO CATANOSO)	MARRA FRANCESCO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLELLA MARCO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	CARCHEDI ALESSIO	(CITTA DI SOVERATO)
PILLET JULIEN EMILE	(GARIBALDINA)	BIWA ALI GEORGE PATR	(PROMOSPORT LAMEZIA)
AVERSA PABLO EZEQUIEL	(REAL COSENZA)	TEDESCO ANTONIO	(REAL COSENZA)
BREBO JEAN MEXAND	(S.MAURO MARCHESATO)	LACARIA ALFONSO	(SAN GAETANO CATANOSO)
ARONA NICOLA	(SANTONOFRIO CALCIO)	FARACO DAVIDE	(THEMESEN)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/ 2/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MAGGIO BATTAGLIA CARMELO (RREGION 730 FC)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MAIO FRANCESCO (DOMENICO SPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SILIPO ANTONIO (CITTA DI FIORE C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZAMBU TO RENZO JAVIER	(LA SPORTIVA CARIATESE)	MUSOLINO DOMENICO	(POLISPORTIVA CITTANOVA)
-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

SIMARI CRISTIAN	(CITTA DI FIORE C5)	FIORE SALVATORE	(DUELLE FUTSAL CETRARO)
ACOTTO ANDRES HUGO	(LA SPORTIVA CARIATESE)	CALABRETTA ANTONIO	(MIRTO C5)

AMMONIZIONE (II INFR)

PALUMBO FRANCESCO (RREGION 730 FC)

AMMONIZIONE (I INFR)

PANTANETTI GUIDO LUIS	(LA SPORTIVA CARIATESE)	BRACCI ANGELO	(MIRTO C5)
DIACO LUIGI	(MIRTO C5)	MILITO NATALINO	(NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)
MIGLIORINI ANTONIO	(POLISPORTIVA CITTANOVA)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/ 2/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

LONGO GIUSEPPE (FUTSAL SELES)
PANGALLO DEMETRIO (OLIMPIA 2000)

CELLO CARMINE (NUOVA CELICO)

MASSAGGIATORI**INIBIZIONE FINO AL 19/ 2/2025**

PANZARELLA DOMENICO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FERA ALDO (AMANTEA FUTSAL)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VOCI ALESSANDRO (AESSE BUILDING)
BILOTTA GIUSEPPE (FUTSAL MORELLI 15)
CHIAIA ANTONIO (ZEFHIR PELLARO C5)

FRASCA FRANCESCO GIUSE (FANTASTIC FIVE SIDERNO)
AMELIO FABIO (NUOVA CELICO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MARINO GIUSEPPE (SOCCER LAB ACADEMY)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SPADAFORA ANDREA (FUTSAL MORELLI 15)
OCCHIUZZI SALVATORE (GUARDIA CALCIO A5 2016)
NACCARATO CARMINE (PIANETTE FUTSAL 2023)

SPADAFORA FRANCESCO (FUTSAL MORELLI 15)
ELIA ROCCO (PIANETTE FUTSAL 2023)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARTIERI ALESSANDRO (NATURAL FUTSAL)
MAZZA ANTONIO (OLIMPIA 2000)

CARISTI EMMANUELE (OLIMPIA 2000)
FAZZARI GIROLAMO (ROSARNESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCARNA ANTONIO (GUARDIA CALCIO A5 2016)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLO MARIO (C5 CITTA DI RENDE)
IANNELLO DOMENICO ANTONI (ROSARNESE)

ALI SIMONE (FUTSAL SELES)

AMMONIZIONE (III INFR)

TRAPASSO DANILO	(AESSE BUILDING)	BALDISSARRO FRANCESCO	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
MOLINARO NICOLA	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	CLEMENTE FERDINANDO	(FUTSAL SELES)
MIDAGLIA ALESSANDRO	(GUARDIA CALCIO A5 2016)	PRATICO MATTEO	(OLIMPIA 2000)
CATANZARO GIANLUCA	(OLIMPUS)	PIZZINO ALESSANDRO	(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)
MARINO GIUSEPPE	(SOCCER LAB ACADEMY)		

AMMONIZIONE (II INFR)

DE CARIO SIMONE	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	PROCOPIO GIOVANNI	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)
COLUCCIO MARCO	(FUTSAL KROTON)	DI GIOIA CRISTIAN	(FUTSAL MORELLI 15)
ROTA SALVATORE	(FUTSAL MORELLI 15)	ROCCA FRANCESCO	(ITALIA 90 ROCCELLETTA)
PATE MARIO	(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)	FORTUGNO ANDREA	(SOCCER LAB ACADEMY)
CANTARELLA GIOVANNI	(ZEFHIR PELLARO C5)		

AMMONIZIONE (I INFR)

CALIGIURI GIUSEPPE	(C5 CITTA DI RENDE)	PELLEGRINO MATTEO	(FUTSAL SELES)
GHAIBA NASSIM	(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)	IERO SAMUELE	(SOCCER LAB ACADEMY)
SCOPELLITI GABRIELE	(SOCCER LAB ACADEMY)		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 PIANETTE FUTSAL 2023**

per avere alcune persone non identificate, dopo avere scavalcato le barriere, fatto ingresso in campo a fine gara.

MASSAGGIATORI**INIBIZIONE FINO AL 26/ 3/2025**

CELLO CARMINE (NUOVA CELICO)

per mancata assistenza, sebbene richiesta, dopo l'aggressione subita dall'arbitro a fine gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (II INFR)**

DE FRANCISCI MARCO (FUTSAL KROTON)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE**

MARGHANY ZEYAD ASSAD ZEI (NUOVA CELICO)

Per avere a seguito del provvedimento per somma d'ammonizione tenuto un comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA FINO AL 31/12/2026**

ELBASYOUNY AMROU AHMED ABD (NUOVA CELICO)

Perche al termine della gara, colpiva con "uno schiaffo violento" l'arbitro mentre si dirigeva negli spogliatoi. La predetta sanzione deve essere considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, ai sensi dell'art. 35 comma 7 del C.G.S. (Si da atto della fattiva collaborazione da parte della società che ha fornito le generalità del soggetto autore dell'atto di violenza inizialmente non riconosciuto).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORTESE MATTEO (FUTSAL KROTON) ARGIRO LUDOVICO MARIO (FUTSAL SELES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE VUONO SAVERIO (CITTA DI FIORE C5) STELITANO ANDREA (OLIMPIA 2000)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZICARELLI ADOLFO (PIANETTE FUTSAL 2023)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAVECCHIA ALESSIO MARIA (AESSE BUILDING) D ANTONIO CHRISTIAN (PIANETTE FUTSAL 2023)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARERI ANDREA	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	D AGOSTINO DAVIDE	(DOMENICO SPORT)
COLUCCIO MARCO	(FUTSAL KROTON)	PRESTINICE CRISTIANANTONIO	(FUTSAL KROTON)
BRIGANTE DANIEL	(NATURAL FUTSAL)	SEVERELLI FRANCESCO	(OLIMPIUS)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOVALINA RAFFAELE GIUSEP	(NATURAL FUTSAL)	RIGGIO ALESSANDRO	(RHEGION 730 FC)
GATTUSO GIUSEPPE	(ZEFHIR PELLARO C5)	MALLAMACI ANTONIO	(ZEFHIR PELLARO C5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PERRUCCI ANGELA (CALCIO SANGIOVANNESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DRAGAN VITTORIA ELENA (CALCIO SANGIOVANNESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PIRONACI DENIS (HAMMERS FC ASD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAUTERUCCIO BENEDETTA (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPANO ILENIA (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

VONA FIORELLA MANUEL (UNION KROTON 1988)

AMMONIZIONE (I INFR)

MIRAFIORE GIUSEPPINA (DIAMANTE CASELLI PASCALE) GIUDICE DEBORA (HAMMERS FC ASD)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 27 FEBBRAIO 2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 gennaio 2025;
- visto ed esaminato il testo del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti *ex art.* 49, comma 1, lett. c), delle NOIF;
- attesa la necessità di stabilire i termini e le procedure per le società interessate all'eventuale sostituzione, prevista dall'art. 49, comma 1 lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti delle NOIF, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

- di approvare il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti *ex art.* 49, comma 1, lett. c), delle NOIF nel testo di cui all'allegato A);
- di stabilire i termini e le procedure di cui all'allegato B) per le società interessate all'eventuale sostituzione, prevista dall'art. 49, comma 1 lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti delle NOIF, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brucelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO L.N.D. EX ART. 49, COMMA 1, LETT. C DELLE NOIF

A) Le nove squadre vincenti la finale dei play off di ciascun girone saranno inserite in una graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, al termine della *regular season* (stagione sportiva 2024/2025);
- alla squadra vincitrice la finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,50;
- alla squadra perdente la finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25;
- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso "Giovani D valore" 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
- alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso "Giovani D valore" 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della *regular season*.

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre *ex equo*, quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della *regular season*.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

B) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui al punto A), l'organico non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle nove squadre perdenti la finale dei play off di ciascun girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, al termine della *regular season* (stagione sportiva 2024/2025);
- alla squadra vincitrice la finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,50;
- alla squadra perdente la finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25;
- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso "Giovani D valore" 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
- alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso "Giovani D valore" 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della *regular season*.

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre *ex equo*, quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della *regular season*.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

TERMINI E PROCEDURE PER LE SOCIETÀ INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE EX ART. 49, COMMA 1, LETT. C) DELLE NOIF

Le società interessate alla procedura di sostituzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti delle NOIF, dovranno documentare, **entro il termine perentorio del 18 luglio 2025**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 e presentare **entro il suddetto termine perentorio del 18 luglio 2025**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata:

- da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo VI), lett. A), punti 6) e 7), lett. B) o lett. C) o lett. D); dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta domanda di ammissione;
- dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta o deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di euro 350.000,00, secondo i modelli-tipo di cui al Comunicato Ufficiale n. 153/A del 22 gennaio 2025 e le prescrizioni di cui al Titolo I), par. VI), lett. A), punti 2) e 3) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, nonché la validità della suddetta garanzia;
- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Titolo VI), lett. A), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta dichiarazione.

Inoltre, le società, entro il medesimo **termine perentorio del 18 luglio 2025**, devono depositare presso il Dipartimento Interregionale-I.N.D., le dichiarazioni liberatorie al 30 aprile 2025 secondo le prescrizioni previste dal Titolo VI), lett. A), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10

gennaio 2025. Il Dipartimento Interregionale-LND deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. l'assolvimento del suddetto adempimento.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **22 luglio 2025**.

La domanda verrà dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.

Le decisioni in merito alle domande di sostituzione per la partecipazione al Campionato Serie C 2025/2026 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 6 – 2025

**Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021
In materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38 –**

Si riporta, di seguito, il testo aggiornato al 31 dicembre 2024, degli artt. da 25 a 38 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recanti disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Le norme di modifica ed integrative succedutisi nel tempo sono riportate in calce ai singoli commi, in corsivo.

Art. 25 – Lavoratore sportivo

1 -È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, anche Paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (*comma modificato dall'art.13, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 e dall'art.1, comma 17, lett. a), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023*)

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di verifica dello sport (*comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2023*)

1-ter-Le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportive, sono approvate con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, lett. b), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023*)

(Circolare LND n. 55 del 26 febbraio 2024)

Sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il DPCM del 22 gennaio 2024, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel quale sono elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36, del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Come è noto, l'art. 25 del decreto n. 36/2021, definisce, al comma 1, le seguenti figure di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati lavoratori sportivi i soggetti, tesserati ex art. 15 del decreto n. 36, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle FSN, delle DSA, anche paralimpiche, degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, risultanti da un elenco, che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM -, che tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.

Come previsto dall'art.37 del decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all'Albo di competenza.

Per quanto riguarda la FIGC, le mansioni disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, che, pertanto, sono classificabili di "lavoro sportivo", sono le seguenti: **Collaboratori nella gestione sportiva delle società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsibility officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).**

2.Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/23*).

3.Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*)

3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, punto 2, lett. c), d. lgs. n. 120/2023*).

4.ABROGATO (*art.13, c. 1, lett. e), d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163*).

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore all'importo complessivo di euro 5.000,00 annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, quando espleta la propria attività istituzionale, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22, poi sostituito dall'art. 13, comma 17, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.l. 31/5/24, n.71, conv. L. n. 106 del 29 luglio 24*) -

(Circolare LND n. 40 dell'8 gennaio 2024)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Il decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplici e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 - in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è

assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

(Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024) - L'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. in L. n. 106 del 29 luglio 2024, che sostanzialmente non è stato modificato in sede di conversione, reca misure urgenti in materia di **lavoro sportivo** modificando parzialmente l'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 53, comma 2, del TUIR e gli artt. 25 e 29 del d. lgs. n. 36 del 2021.

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Con la lett. a) del comma 1, **viene inserita** al comma 6 dell'art. 53 del d. lgs. n. 16/2001, – che esclude dalla incompatibilità alcune prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (collaborazione a giornali, riviste, convegni, incarichi sindacali, ecc.), la **lettera f-ter** che consente le prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle PP. AA., fino all'importo complessivo di 5.000,00 euro annui, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista nell'assetto già vigente in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo.

Il comma 6 in argomento, così come modificato con la norma introdotta dal d. l. n. 71 del 31 maggio 2024, prevede, pertanto, che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare, in qualità di **volontari**, la propria attività nell'ambito degli Enti sportivi – ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A. – fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi, a essi si applica il regime previsto per le prestazioni dei volontari di cui all'art. 29, comma 2. Il terzo periodo dello stesso comma 6, modificato con la lett. a) del comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71, stabilisce che qualora l'attività del presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dello stesso d. lgs. n. 36/2021, e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni della richiesta. Decorso il termine suddetto, se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

La successiva lett. b), integra il comma 11, del medesimo art. 53, inserendo - dopo il primo periodo, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al precedente comma 6, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente - **un altro periodo** che prevede che per le prestazioni di **lavoro sportivo** le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i **30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento**, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

All'art. 53, comma 2, del TUIR, è abrogata la disposizione recata dalla lettera a), che qualifica i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, assimilabili ai redditi di lavoro autonomo. L'abrogazione porta a ritenere che i compensi corrisposti dalle ASD/SSD per attività di lavoro sportivo autonomo non esercitato abitualmente, quali quelle rese da soggetti che effettuano le mansioni previste dai regolamenti tecnici in modo occasionale, dovrebbero essere inquadrati tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR.

6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva competente, anche

Paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6 (*comma inserito dall'art. 13, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 163/22 e poi sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. e), d.lgs. n. 120/63*)-

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure Paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche Paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del Codice per l'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (*comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'art. 1, c. 17, lett. e), d.lgs. n. 120/23*)

6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, possono essere effettuate senza incorrere in alcuna sanzione entro il 31 dicembre 2024 (*comma inserito con l'art. 16, comma 2-bis, d.l. 18/10/23, n. 145 e sostituito dall'art. 14, comma 2-bis, d.l. n. 215/23, conv. L. n. 18 del 23/2/24*)

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo.

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e nell'articolo 2103 del Codice Civile *(come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, comma 18, lett. a), d.lgs. n. 120/23)*

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici. Non si applicano gli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *(comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23)*

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici *(comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23)*

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva, a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile *(comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 poi dall'art. 1, comma 18, lett. d), d.lgs. 120/23)*

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la Società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici; e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato (*comma modificato art. 1, comma 19, lett. a), d.lgs n. 120/23*)

5. La Società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la Società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto (*comma modificato art. 15, comma 1, d.lgs. n. 163/22 e poi art 1, comma 19, lett. b), d.lgs. 120/23*)

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto-tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art. sostituito dall'art. 16, d.lgs. n. 163/22)

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di **contratto di lavoro autonomo**, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

3. L'Associazione o Società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Associazione Benemerita, l'Ente di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse

comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro (*comma modificato art. 1, c. 20, lett. b), d.lgs n. 120/23*)

4. Per le collaborazioni coordinate continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000,00 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (*comma modificato art. 1, comma 20, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. (*comma sostituito dall'art. 1, c. 20, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e poi dall'art. 10-quarter, comma 1, d.l. n. 132/23, conv. dalla L. n. 17/23*) - (**Circolare LND n. 28 del 29 settembre 2023** – Con la disposizione apportata dall'art. 14-bis, del D. L. 29 settembre 2023, n. 132, conv. In L. n. 170 del 27 novembre 2023, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023. (**Circolare LND n. 27 del 20 novembre 2023**- Si fa seguito alle Circolari della LND, nn. 25 e 26, rispettivamente del 17 e del 20 novembre 2024, per illustrare i contenuti del decreto del 27 ottobre 2024 del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 novembre 2024.

Il decreto stabilisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che l'Associazione o la Società Sportiva Dilettantistica nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A., sono tenute a comunicare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

*Come è noto, l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, concernente il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, stabilisce, al **comma 3**, che i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RNASD - I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e che la comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro in argomento, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego. La comunicazione deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale.*

*Il **comma 4** dell'art. 28 stabilisce, poi, che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dallo stesso D. Lgs. n. 36, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro -LUL – può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD.*

Il successivo **comma 5**, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il RNASD sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre con riguardo agli adempimenti relativi al comma 4, le comunicazioni e l'iscrizione del LUL possono avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dalla fine di ciascun anno di riferimento.

In sede di prima applicazione gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre. Con l'art. 14-bis introdotto dal Senato in sede di conversione in legge del D. L. n. 132 del 29 settembre 2023 – ma necessita ancora l'approvazione definitiva della Camera dei Deputati – ai predetti periodi di paga è stato incluso il mese di ottobre e la scadenza dei versamenti è stata prorogata al 30 novembre 2023.

Le disposizioni del decreto del 27 ottobre 2023, di cui al comma 5 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, sopra riportato, pubblicato il 16 novembre 2023 si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dilettantistico.

L'art. 2 del decreto 27 ottobre 2023 prevede, al comma 3, che le opzioni per comunicare le prestazioni di lavoro sportivo sono duplici. La prima consente l'utilizzo del RNASD, disponibile all'indirizzo **registro.sportesalute.eu** e la seconda, in alternativa, prevede la compilazione del modello **"UNILAV-Sport"**, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedendo all'indirizzo **servizi.lavoro.gov.it**.

Il successivo comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro per lo Sport stabilisce che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso attraverso il RNASD, restano valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021.

Lo stesso comma 5 prevede che in sede di prima applicazione il termine del trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, di cui all'art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 36, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per lo Sport per i rapporti di lavoro sportivo di tipo dilettantistico per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

La disposizione di cui sopra supera le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la Circolare n. 2/2023, aveva previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro in attesa della sua piena operatività.

L'art. 3 del decreto del Ministro per lo Sport precisa che per le comunicazioni mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, viene adottato il modello **"Unilav-Sport"** di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del decreto. Per le comunicazioni mediante RNASD, l'ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Registro medesimo.

Il successivo art. 4 del decreto precisa che in caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, cioè, la sanzione pecuniaria di importo da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore. Le sanzioni saranno irrogate dagli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che trasmettono il rapporto relativo alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Articolo 28-bis

Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici (inserito dall'art. 1, c. 21, d.lgs n. 120/23)

1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline

sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici Silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra Nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari – (rubrica modificata dall'art. 17, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22)

1. Le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute s.p.a, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti (*comma modificato art. 17, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22)*

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corripeso attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico delle Amministrazioni di riferimento. **I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di **non imponibilità** previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonchè dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 (*comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22, successivamente modificato dall'art. 1, comma 22, d. lgs. n. 120/23 e, infine, dall'art. 3, comma 3, lett. b), d.l. 31 maggio 24, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 24, n. 106*). (**Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024 - Il comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. In L. n. 106 del 29 luglio 2024, reca modifiche all'art. 29, del d. lgs. n. 36/2021, di quest'ultimo riscrivendone totalmente il comma 2**).

Con la lettera b) del comma 3 viene sostituito totalmente il precedente comma 2 dell'art. 29 del d. lgs. n. 36/2021. In sede di conversione in legge non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla lett. b), del comma 3 del D. L. n. 71/24.

Il precedente comma 2 prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, i CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La nuova disciplina introdotta con l'art. 3, comma 3, lett. b), del D. L. n. 71, confermando il divieto di retribuire in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, le prestazioni dei volontari nell'ambito dello sport dilettantistico, prevede, nel testo riportato con la legge di conversione, che "Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL".

I rimborsi in argomento **non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis – **5.000,00 euro** – e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 - **15.000,00 euro**. Come, peraltro, è stato chiarito con la Circolare LND n. 29 del 1° giugno 2024, la nuova disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari sportivi introdotta con il comma 3, lett. b), dell'art. 3, del D. L. n. 71/24, nel testo convertito in legge, rende possibile, previa apposite delibere degli enti eroganti circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa siffatta modalità di rimborso, il riconoscimento di rimborsi forfettari, di fatto non legati a costi effettivi, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso previste dall'originario comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedevano anche una forma forfettaria, sulla base di autocertificazione, ma con importo non superiore a 150,00 euro mensili. E' da

ritenere, pertanto, che la norma sia stata inserita al solo fine di implementare la soglia di esenzione originariamente fissata a 150,00 euro. Tuttavia, sul punto occorreranno chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

*E', poi, confermato che gli importi in argomento, **non** concorrono a formare il reddito del percipiente ma, al superamento dei limiti, concorrono ai fini della imponibilità INPS – 5.000,00 euro annui – e ai fini della base imponibile IRPEF – 15.000,00 euro annui –*

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva (*comma modificato dall'art. 17, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative), nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

1.bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente, e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva ma anche culturale-sociale dei giovani atleti (*comma inserito dall'art. 1, c. 23, d.lgs. 120/23*)

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 é attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio Nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, é tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, e 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione Europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle Società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre Nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana Giuoco Calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

7-bis. Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*comma aggiunto dall'art. 18, c. 1, lett. b), d.lgs 163/22*)

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al **1° luglio 2025 – (art. 12 d.l. n. 89/2024)** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorso i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito (*comma modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 163/22, dall'art. 16, c. 2, d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, conv. con modificazioni, L. 24 febbraio 23, n. 14, dall'art. 1, c. 24, lett. a), d.lgs. 120/23 e dall'art. 12, c.1, lett. a), d.l. 29 giugno 24, n. 89, conv. L. 8 agosto 24, n. 120*) - (*Con l'art. 41 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 110 del 10 agosto 2023, è stato stabilito che "A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, l'articolo 31, comma*

1, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, **non** si applica agli atleti che non hanno rapporti di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36 del 2021).

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22*)

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22*)

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il **1° luglio 2025** (*termine stabilito con l'art. 12, del D. L. n. 89/2024*) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (*comma modificato dall'art. 16, c. 2-bis, d.l. n. 198/22, conv. dalla L. n. 14 del 24 febbraio 23, dall'art. 1, c. 24, lett. c), d.lgs. n. 120/23 e dall'art. 12, c. 1, lett. b), d.l. n. 89/24, conv. L. 8 agosto 24, n. 120, che dispone la proroga di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, del termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore – 1° luglio 2023 – della riforma dello sport*).

Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della Salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1 possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per

ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

7. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 25, lett. d), d.lgs. n. 120/23*).

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal Medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal Medico Sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*partecipazione per i lavoratori autonomi a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e beneficiare della sorveglianza sanitaria*) – (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 26, lett. a), d.lgs. n. 120/23*).

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo (*comma modificato dall'art. 16, c. 3-bis, d. l. n. 145/23, conv. dalla L. n. 191 del 15 dicembre 2023*)

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia

e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità é pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione é quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con l'Autorità Delegata per le Pari Opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle Società e Associazioni Sportive, tra cui la designazione di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il Decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del Responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successive riaffiliazioni (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*) e poi dall'art. 1, c. 26, lett. b), d.lgs. n. 120/23)

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze

privatistiche. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 120/2023*)

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi (*art.1, comma 27, lett. b), D. Lgs. n. 120/2023*).

4. Per gli sportivi dilettanti di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4, del presente decreto (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22*)

Art. 35

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme (*comma modificato dall'art. 23, c.1. lett. a), d.lgs. n. 163/22*)

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso Società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (*comma modificato dall'art. 14, c. 2-ter, d. l. n. 215/23, conv. L.23 febbraio 2024, n. 18*)

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro

carriera agonistica, abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate (*comma modificato dall'art. 23, c.1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e dall'art.1, c. 28, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art.2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*)

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 163/22*)

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita

funzione telematica istituita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 28, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

8-sexies. Alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-septies. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo Sport che verifica i dati del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-octies. Le Società Sportive Dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies, pubblicano nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.

8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del Bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio Bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le Società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

I commi 5 e 7 sono stati abrogati con l'art. 24 del d. lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha modificato il successivo comma 6 e introdotto i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito complessivo del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (comma sostituito dall'art. 24, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 29, d. lgs. n. 120/23)

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro (comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)

6- quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22*)

(Il comma 2-quater dell'art. 14 del D. L. n. 215 del 30 novembre 2023, convertito in L. n. 18 del 23 febbraio 2024, stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – 29 febbraio 2024 – al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 300,00, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte).

7- Abrogato

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto (*comma abrogato dall'art. 12-quater, c. 2, del d. l. 21 marzo 22, n. 21, conv. L. 20 maggio 22, n. 51*)

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (*comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. a), d. lgs. n. 120/23*)

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo, *comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6 (*comma sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22, e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. b), d. lgs. n. 120/2023*)

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato (Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35 – comma abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), d. lgs. n.163/2022)

Art. 38

Area del professionismo e del dilettantismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI e il CIP per quanto di competenza, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport (*comma modificato dall'art. 26, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 31, d. lgs. n. 129/23*)

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

1-ter. Agli enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

Si riporta, di seguito, uno stralcio della Circolare LND n. 36 del 19 dicembre 2024 il cui oggetto è: Riforma fiscale – Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF – IRES – Decreto MEF del 10 dicembre 2024) -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi – IRPEF/IRES, in attuazione dell'art. 5 della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Pur non contenendo norme che interessano lo sport, si ritiene opportuno riportare alcune delle disposizioni che possono interessare la generalità dei contribuenti e, in particolare quelle recate dall'art. 3 – Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente - e dell'art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

Art. 3 - Revisione della disciplina dei redditi di lavoro dipendente

La lett. a) del comma 1, modifica l'art. 10, comma 1, lett. e-ter del TUIR che consente - oggi - di dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Per effetto della norma in esame viene previsto che per dedurre le predette somme è necessario che i fondi sanitari integrativi siano iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

La lett. b) modifica in più punti la disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF, contenuta nell'art. 51 del TUIR.

Il comma 3 dell'art. 51 prevede, a legislazione vigente, che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Con le modifiche apportate dal n. 2.1 della lett. b) del comma 1, si dispone che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, venga determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Inoltre, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 248,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La lett. b), n. 3), modifica il comma 5 dell'art. 51 TUIR, in tema di indennità di trasferta o missione. Nell'ipotesi di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino ad uno specifico importo massimo giornaliero. Concorrono, invece, a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate. Cade l'obbligo secondo cui le spese di trasporto dovevano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Con il successivo art. 4 viene stabilito che le norme introdotte dal precedente art. 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

L'art. 5 introduce delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo:

- l'estensione del regime di tassazione separata per alcune plusvalenze;
- l'introduzione, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- la conferma del principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito;
- un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relativa a taluni beni ed elementi immateriali;
- l'introduzione del principio di neutralità fiscale – mancata realizzazione di plusvalenze/minusvalenze – con riferimento ad una serie di operazioni straordinarie.

In particolare, il comma 1, lett. b). sostituisce l'art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si introduce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito in argomento.

E' stabilito che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione delle ritenute".

Il riferimento al momento di effettuazione delle ritenute costituisce una deroga al principio di cassa ed è stato introdotto in quanto il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest'ultimo non sia regolato in contanti. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve corrispondere a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Resta fermo che nel caso in cui il compenso non sia soggetto a

ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

Il comma 2 dell'art. 54, nel nuovo testo, indica le somme che non concorrono a formare il reddito:

Trattasi:

- a)- dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (peraltro, già previsto nell'ultimo periodo dell'art. 54, oggi vigente);
- b)-del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c)-del riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di attività e per i servizi a essi connessi.

Il successivo comma 3 prevede che le spese all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo art. 54-*bis* descrive le condizioni necessarie affinché possano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze di beni mobili strumentali e le cessioni del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni mobili o immobili strumentali.

Il comma 1 dell'art. 54-*bis* dispone che le plusvalenze dei beni mobili strumentali concorrono a formare il reddito se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente arte o professione o a finalità estranee all'arte o alla professione.

Il successivo comma 2 prevede che la plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene.

Il nuovo art. 54-*ter* dispone in materia di rimborsi e riaddebiti.

Il comma 1 dell'art. 54-*ter* dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il successivo comma 2 dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), non rimborsate da parte del committente, sono deducibili a partire dalla data in cui:

- a) Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- b) La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) Il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
- d) Il comma 5 prevede che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), di importo non superiore a 2.500,00 euro, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Il nuovo art. 54-*quinqies* reca, al comma 1, la disciplina della deduzione dei beni strumentali nonché dei canoni di locazione finanziaria dei medesimi. Per i beni strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, con decreto del Mef, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. E' consentita la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,40 euro.

Il nuovo art. 54-*septies* disciplina la deducibilità di altre tipologie di spese.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Sono integralmente deducibili, entro il limite di 10.000,00 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno e, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità.

Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, agli ascendenti dell'artista o professionista.

I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito dei percipienti.

Il nuovo art. 54-*opcties* reca norme volte a specificare l'ammontare di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo. I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. La partecipazione agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., Società in accomandita per azioni e a r.l. e le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito.



11 febbraio 2025

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 45

OGGETTO: Sospensione della Federazione calcio del Congo (FECOFOOT) e della Federazione calcio del Pakistan (PFF) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto FIFA

Come da comunicazione pervenuta dalla F.I.G.C., si trasmettono, in allegato, le Circolari F.I.F.A. n. 1922 e 1923 del 6 febbraio 2025, relative all'oggetto, i cui provvedimenti hanno effetto immediato e fino a successive comunicazioni.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Lega Nazionale Dilettanti



Registro Generale
Entrata 2024/2025
Prot. 2504892
Del 07/02/2025 13:19

Segreteria Generale

Roma, 7 febbraio 2025
Prot. 18762/SS 24 -25
Segreteria Generale

Spett.le
**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE A
MILANO**

Spett.le
**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE B
MILANO**

Spett.le
**LEGA ITALIANA CALCIO
PROFESSIONISTICO
FIRENZE**

Spett.le
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ROMA**

Spett.le
**ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI
VICENZA**

Spett.le
**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI
CALCIO
FIRENZE**

Spett.le
**ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
SEDE**

Spett.le
**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
SEDE**

Spett.le
**SETTORE TECNICO
FIRENZE**

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P.Iva 0135781001



Spett.le
DIVISIONE SERIE A FEMMINILE
PROFESSIONISTICA
SEDE

Spett.le
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE
SEDE

Spett.le
DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E
SPERIMENTALE
SEDE

Spett.le
UFFICIO TESSERAMENTO FIGC
SEDE

Oggetto: Sospensione della Federazione calcio del Congo (FECOFOOT) e della Federazione calcio del Pakistan (PFF) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto FIFA.

In allegato si trasmettono, per quanto di eventuale competenza, le circolari FIFA no. 1922 e 1923 del 6 febbraio 2025, con la quale si comunicano le decisioni del FIFA Council di sospendere la Federazione calcio del Congo (FECOFOOT) e la Federazione calcio del Pakistan (PFF) con effetto immediato e fino a successive comunicazioni.

Per effetto della sospensione le rappresentative del Congo e del Pakistan, inclusi i clubs, non potranno partecipare a competizioni internazionali fino alla risoluzione del caso.

Sempre dal 6 febbraio 2025 né la FECOFOOT né la PFF né alcun suo rappresentante/dirigente potranno beneficiare di programmi di sviluppo o partecipare a corsi di aggiornamento organizzati dalla FIFA, dalla AFC o dalla CAF.

Si ricorda, infine, che non è consentito prendere alcun contatto per finalità sportive con la FECOFOOT e la PFF e/o le loro squadre fino al termine della sospensione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunetti
Marco Brunetti

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P.Iva 0135781001



TO THE MEMBER ASSOCIATIONS OF FIFA

Circular no. 1922

Zurich, 6 February 2025

Suspension of the Congolese Football Association (FECOFOOT) from 6 February 2025 until further notice

Dear Sir or Madam,

We hereby inform you that, as a result of the decision taken by the Bureau of the FIFA Council on 6 February 2025, FECOFOOT has been suspended until further notice in accordance with article 16 of the FIFA Statutes.

Consequently, with effect from 6 February 2025, FECOFOOT has lost all of its membership rights, as defined in article 13 of the FIFA Statutes, until further notice. The FECOFOOT representative and club teams are therefore no longer entitled to take part in international competitions until the suspension is lifted. This also means that neither FECOFOOT nor any of its members or officials may benefit from any development programmes, courses or training from FIFA and/or CAF. Moreover, we would remind you and your affiliates not to enter into any sporting contact with FECOFOOT and/or its teams while FECOFOOT is suspended.

Finally, the Bureau of the FIFA Council or the FIFA Council may lift this suspension at any time before the next FIFA Congress takes place. Should this occur, we will inform you accordingly.

Thank you for taking note of the above.

Yours faithfully,

FIFA

Mattias Grafström
Secretary General

cc: - FIFA Council
- Confederations



TO THE MEMBER ASSOCIATIONS OF FIFA

Circular no. 1923

Zurich, 6 February 2025

Suspension of the Pakistan Football Federation (PFF) from 6 February 2025 until further notice

Dear Sir or Madam,

We hereby inform you that, as a result of the decision taken by the Bureau of the FIFA Council on 6 February 2025, the PFF has been suspended until further notice in accordance with article 16 of the FIFA Statutes.

Consequently, with effect from 6 February 2025, the PFF has lost all of its membership rights, as defined in article 13 of the FIFA Statutes, until further notice. The PFF representative and club teams are therefore no longer entitled to take part in international competitions until the suspension is lifted. This also means that neither the PFF nor any of its members or officials may benefit from any development programmes, courses or training from FIFA and/or the AFC. Moreover, we would remind you and your affiliates not to enter into any sporting contact with the PFF and/or its teams while the PFF is suspended.

Finally, the Bureau of the FIFA Council or the FIFA Council may lift this suspension at any time before the next FIFA Congress takes place. Should this occur, we will inform you accordingly.

Thank you for taking note of the above.

Yours faithfully,

FIFA

Mattias Grafström
Secretary General

cc: - FIFA Council
- Confederations



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 591

1. **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
2. **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
3. **COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**
- 3.1. **VARIAZIONI**

A parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 475 del 16.01.2025, si riporta la seguente variazione:

Fase Nazionale Coppa Italia Regionale Maschile – Gara del 11 febbraio 2025

Abbinamento H

FUTURA ROSOLINI CALCIO A5 – DUELLE FUTSAL CETRARO

ore 17:00

Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società DUELLE FUTSAL CETRARO e l'accettazione da parte della Società FUTURA ROSOLINI CALCIO A5, a seguito dei riscontri effettuati, si dispone la variazione di orario.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 10/02/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 608

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE - Final Four

Con riferimento ai Comunicati Ufficiali N. 1 del 01.07.2024 e N. 382 del 20.12.2024, attesa la necessità di fissare la sede, il programma gare ed il Regolamento della Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile, si comunica quanto segue:

A) SEDE

LOCALITA' PORTO SAN GIORGIO

IMPIANTO SPORTIVO PALASAVELLI
CONTRADA SANTA VITTORIA 5
PORTO SAN GIORGIO

SEGRETERIA La Segreteria è fissata presso il Palazzetto dove verranno effettuate le gare.

B) PROGRAMMA GARE

DATE DI SVOLGIMENTO 15-16 marzo 2025

Gli abbinamenti saranno determinati tramite sorteggio.

Sabato 15 marzo 2025

Semifinali

1. SEMIFINALE 1	ore 14.00
2. SEMIFINALE 2	ore 16.30

Domenica 16 marzo 2025

Finale

3. FINALE	ore 14.00
-----------	-----------



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



C) REGOLAMENTO

È disposto in allegato il Regolamento della Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile 2024/2025 che costituisce parte integrante ed essenziale del presente Comunicato Ufficiale.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 12/02/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia

**REGOLAMENTO FASE NAZIONALE VINCENTI COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE
2024 – 2025**

Rappresentanza, Iscrizioni, Doveri e Obblighi.

***Articolo 1
Rappresentanza***

- 1.01 La Divisione Calcio a 5 organizza la Final Four della Fase Nazionale Vincenti Coppa Italia Regionale Maschile riservata alle quattro Società vincenti il II Turno di qualificazione.

Doveri ed obblighi

- 1.02 Le Società partecipanti, si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto del presente Regolamento ed a far scendere in campo le loro migliori squadre.
- 1.03 Le Società si impegnano a osservare i principi di Fair Play.

II Coppa e Medaglie

***Articolo 2
Coppa e Medaglie***

- 2.01 Una Coppa della competizione e venticinque Medaglie d'Oro saranno assegnate alla squadra vincitrice, una Targa e venticinque Medaglie d'Argento saranno assegnate alla squadra seconda classificata.

III Organizzazione – Responsabilità

***Articolo 3
Organizzazione***

- 3.01 La Divisione Calcio a Cinque organizza la Final Four stagione 2024/2025.
- 3.02 La Divisione organizza la Final Four cercando di realizzare le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della competizione in conformità alle Normative Federali e di Lega.
- 3.03 La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.

Responsabilità delle Società partecipanti

- 3.04 Le Società sono responsabili del comportamento dei propri giocatori, dirigenti, membri della Società, tifosi e di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante gli incontri, secondo le norme Federali e di Lega.

IV Sistema di gara

Articolo 4 Final Four Fasi della competizione

- 4.01 La Fase Nazionale Vincenti Coppa Italia Regionale Maschile Stagione Sportiva 2024/2025 si svolge con la formula della Final Four che si disputerà presso l'impianto Palasavelli – Contrada Santa Vittoria 5 – Porto San Giorgio.

Formazione dei gruppi e sorteggio

- 4.02 La Divisione provvederà a condurre un sorteggio per decidere gli abbinamenti delle quattro squadre partecipanti.
Le Società partecipanti verranno inserite in un unico Gruppo.

Sorteggio e Sistema di gara

- 4.03 La Final Four si svolgerà con gare uniche a eliminazione diretta denominate Semifinali e Finale.

Gli incontri di Semifinale e Finale saranno determinati dal sorteggio di cui al punto 4.02 con il seguente schema:

- la prima estratta sarà allocata in posizione 1 della Semifinale 1;
- la seconda estratta sarà allocata in posizione 1 della Semifinale 2;
- la terza estratta sarà allocata in posizione 2 della Semifinale 1;
- la quarta estratta sarà allocata in posizione 2 della Semifinale 2;

A seguito del Sorteggio il Tabellone della Final Four risulta composto come di seguito indicato:

Semifinali

Semifinale 1	1 ^a estratta	contro	3 ^a estratta
Semifinale 2	2 ^a estratta	contro	4 ^a estratta

Finale

Le squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finale con la seguente modalità:

Finale	vincente Semifinale 1	contro	vincente Semifinale 2
---------------	-----------------------	--------	-----------------------

Determinazione Date e orari di gara delle Semifinali e della Finale

Tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo gli orari di gara sono così fissati, fermo restando la facoltà della Divisione Calcio a 5 di modificare gli orari secondo quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:

SABATO 15 MARZO 2025

SEMIFINALE 1	14.00	PORTO SAN GIORGIO
SEMIFINALE 2	16.30	PORTO SAN GIORGIO

DOMENICA 16 MARZO 2025

FINALE	14.00	PORTO SAN GIORGIO
--------	-------	-------------------

La Divisione disporrà con un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione in relazione al programma gare e potrà adottare ogni decisione al riguardo definitiva e inappellabile.

Articolo 5
Parità al termine delle gare di
Semifinale e Finale

- 5.01 Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, le gare di Semifinale, si concludano con un risultato di parità, la vincente verrà determinata dai tiri di rigore. (vedi anche Art. 12).
- 5.02 Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, le gare di Finale, si concludano con un risultato di parità, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno. Qualora, a conclusione del secondo tempo supplementare, le due squadre dovessero trovarsi ancora in situazione di parità, la vincente verrà determinata dai tiri di rigore. (vedi anche Art. 12).

V Programma gare

Articolo 6
Final Four

- 6.01 La Coppa Italia avrà luogo dal 15 al 16 marzo 2025 presso l'impianto Palasavelli – Contrada Santa Vittoria 5 – Porto San Giorgio.
- 6.02 Il programma giornaliero degli incontri è definito dalla Divisione, e potrà essere modificato dalla Divisione ad insindacabile giudizio anche relativamente alle esigenze televisive ed organizzative.

VI Rinuncia, rifiuto di giocare, partite abbandonate o non disputate a causa di una Società

Articolo 7

- 7.01 Una Società che partecipa alla competizione si impegna a giocare tutte le partite in cui è impegnata.
- 7.02 Fatto salve le ulteriori sanzioni che adotteranno gli Organi di Giustizia sportiva nel caso di rifiuto, abbandono, rinuncia a giocare dopo l'effettuazione del Sorteggio o durante la competizione da parte di una Società, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e passerà al turno successivo o sarà dichiarata vincitrice la squadra con cui avrebbe dovuto disputare la gara quella stessa squadra. La Società che si rifiuta di giocare rinuncia anche a ricevere eventuali contributi della Divisione.
- 7.03 Nei casi previsti al precedente paragrafo gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno la sanzione minima di 500,00 euro.
- 7.04 Gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare ulteriori sanzioni.

Articolo 8
Causa di forza maggiore, partite abbandonate

- 8.01 Qualora una partita, per causa di forza maggiore, non abbia inizio o sia interrotta prima dello scadere del tempo regolamentare o durante i tempi supplementari, l'incontro, in linea di principio, dovrà essere ripreso o giocato il giorno seguente.

VII Manto di giuoco - Palloni di gara

Articolo 9 Superficie di giuoco

9.01 La gara di Finale della Final Four si svolgerà su superficie in legno.

Palloni

9.02 Verranno utilizzati palloni di giuoco ufficiali forniti dalla Divisione Calcio a Cinque.

VIII Regole di gioco del Futsal

Articolo 10

10.01 Le partite verranno disputate in conformità alle *Regole di Gioco del Futsal* promulgate dalla FIFA e dall'IFAB.

Articolo 11 Distinta di gara

11.01 Nelle gare della Final Four le Società potranno inserire in distinta un numero massimo di sette giocatori di riserva. Nel caso di mancato rispetto del numero massimo di giocatori verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

11.02 Prima della partita, ogni squadra, dovrà compilare la distinta di gara con le seguenti disposizioni:

I numeri sulle maglie dei giocatori dovranno corrispondere ai numeri indicati sulla distinta di gara.

I portieri e il capitano della squadra dovranno essere identificabili.

La distinta di gara dovrà essere stampata e firmata dal capitano e dal dirigente accompagnatore.

11.03 Entrambe le squadre dovranno consegnare le loro distinte di gara all'arbitro almeno 60 minuti prima del calcio d'inizio e almeno 30 minuti prima del calcio d'inizio il quintetto base (i cinque giocatori titolari) all'Ufficio Stampa della Divisione. Qualora la distinta di gara e il quintetto base non fossero consegnati in tempo, l'arbitro menzionerà tale fatto sul referto per le eventuali sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

11.04 Con riferimento all'art.54 delle NOIF e alla Regola 7 del Regolamento di Giuoco il tempo di attesa è fissato in 5 minuti.

Articolo 12 Tiri di rigore

12.01 In caso di partite il cui vincitore dovrà essere decretato attraverso i tiri di rigore, si applicheranno le disposizioni stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

12.02 Qualora, esclusivamente per cause di forza maggiore, i tiri di rigore non possano essere completati, il risultato verrà deciso attraverso un sorteggio effettuato dall'arbitro alla presenza del Segretario della Divisione e dei capitani delle due squadre.

12.03 Qualora non si possano completare i tiri di rigore a causa di una delle due squadre, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.7 del presente Regolamento, per quanto applicabili.

Articolo 13 **Identificazione**

13.02 Si richiama il disposto dell'art. 71 delle NOIF.

X <i>Divise di gara</i>

Articolo 14 **Colori**

14.01 Le Società partecipanti alla Final Four dovranno inviare alla Divisione Calcio a 5 gli esempi della 1^a, della 2^a ed eventualmente della 3^a divisa di gioco oltre alle divise dei portieri entro il giorno 13 marzo 2025 e la Divisione provvederà a definire le specifiche determinazioni.

14.02 In caso di accordo tra le Società la Divisione potrà accordare variazioni all'abbinamento dei colori che verranno poi ufficialmente confermati nella eventuale riunione tecnica che si svolgerà il giorno precedente la gara delle Semifinali.

Numeri delle maglie da gioco

14.03 Tenuto conto della tipologia della manifestazione e delle vigenti norme federali le Società dovranno utilizzare le maglie contrassegnate dal n. 1 al n. 99 e potranno inserire nella parte posteriore il cognome del giocatore.
La maglia n. 1 può essere utilizzata solo da uno dei portieri. Nel caso nessuno dei portieri indossi il numero 1 questo non potrà essere indossato da nessun giocatore di movimento.

Portiere di movimento

14.04 Ogni giocatore di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come portiere di movimento può indossare o una maglia identica o di colore differente a quella del portiere, ma con il numero del giocatore di movimento che ha rimpiazzato lo stesso oppure una maglia col buco. Non sono ammessi in ogni caso fratini.

XI <i>Disciplina sportiva</i>

Articolo 15 **Disciplina Sportiva**

15.01 La Disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Articolo 16 **Cartellini giallo e rosso**

16.01 Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in relazione alle gare della Final Four non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente Fase di qualificazione.

16.02 Fatto salvo ulteriori sanzioni, come regola generale, un giocatore che viene espulso dal campo di gara è squalificato per la partita successiva.

- 16.03 In caso di ripetute ammonizioni in differenti partite, il giocatore in questione è squalificato per una partita a partire dalla seconda ammonizione.
- 16.04 Per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli art.19 e 21 del CGS.

Articolo 17
Presentazione di reclami ed appelli

- 17.01 Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento al fine di assicurare il regolare svolgimento della competizione le modalità procedurali in uso con le necessarie abbreviazioni dei termini sono fissate dal Comunicato Ufficiale FIGC di successiva pubblicazione.

XII Disposizioni Finanziarie

Articolo 18
Costi delle Società e Contributi della Divisione

- 18.01 Nessuna tassa verrà pagata alla Divisione per gli incontri di questa competizione.
- 18.02 Ogni Società provvederà per proprio conto alle spese vitto, alloggio e di trasporto per/e dalla località della Final Four per tutti i componenti della Delegazione.

XIII Miscellanea

Articolo 19
Attività Promozionale

- 19.01 Le Società dovranno rendersi disponibili, compatibilmente con gli impegni agonistici, alla partecipazione alle attività media organizzate dall'Ufficio Comunicazione della Divisione.
- 19.02 Le Società dovranno rendersi disponibili per le gare ad effettuare riprese sul pullman della squadra, arrivo al palazzetto, video spogliatoi (pre-gara e/o intervallo), o altra necessità preventivamente richiesta.
- 19.03 Le Società dovranno autorizzare le riprese degli allenamenti previsti il giorno antecedente la gara e, ove richiesto dall'emittente o dalla Divisione Calcio a Cinque, dovranno mettere a disposizione per delle interviste.
Tutti i contenuti previsti all'interno degli spogliatoi non saranno trasmessi in diretta ma saranno archiviati per gli utilizzi ritenuti idonei dall'emittente.

Articolo 20
Tutela assicurativa

- 20.01 Ad ogni effetto si fa espresso riferimento alla tutela assicurativa tesserati LND di cui al C.U. N. 1 del 1° luglio 2024.

Articolo 21
Circostanze impreviste

- 21.01 La Divisione deciderà su ogni aspetto non considerato in questo Regolamento, come pure nei casi di forza maggiore. Tali decisioni sono definitive.

Norme generali – Rinvio

21.02 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ove applicabile si rinvia a quanto più generale previsto dalla normativa Federale vigente.

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice